SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 153/L

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 6 giugno 2002, n. **159.**

Regolamento recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

02G0171

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 2002. Situazione del bilancio dello Stato.

02A09706

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 luglio 2002, n. **156**.

Disposizioni in materia di rimborsi elettorali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana è differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le quote di rimborso relative agli anni 2001 e 2002 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

Art. 2.

1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «è pari» sono inserite le seguenti: «, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi,» e le parole: «lire 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,00»;

b) all'articolo 1, comma 6, le parole da: «, in misura pari» fino a: «al 15 per cento della somma spettante» e da: «, eccetto quello» fino a: «del 40 per cento» sono soppresse.

2. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e i movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale»;

b) all'articolo 10, comma 1, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: «lire 800» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,00».

3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:

«*3.* Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste».

4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare entro il 31 luglio 2002.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 125.328.611,95 euro per l'anno 2002, a 125.089.621,44 euro per l'anno 2003 e a 153.089.621,44 euro annui a decorrere dall' anno 2004, si provvede, quanto a 125.000.000 di euro a decorrere dal 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157; quanto a 328.611,95 euro per l'anno 2002, a 89.621,44 euro per l'anno 2003 e a 28.089.621,44 euro a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2611):

Presentato dall'on. DEODATO ed altri il 9 aprile 2002.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 18 giugno 2002 con il parere della commissione V.

Esaminato dalla I Commissione, in sede legislativa, il 3 luglio 2002 ed approvato l'11 luglio 2002.

Senato della Repubblica: (atto n. 1601)

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 luglio 2002 con il parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 16, 17, 23 luglio 2002.

Esaminato in aula il 24 luglio 2002 ed approvato il 25 luglio 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui approvati.

Nota all'art. 1, comma 1:

— Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), è il seguente:

«2. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica, I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1».

Nota all'art. 1, comma 2:

— Per il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 57 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), vedi la nota all'art. 2, comma 1, lettera *b).*

Nota all'art. 2, comma 1, lettera a):

— Il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (vedi nota all'art. 1, comma 1), come modificato dalla presente legge è il seguente:

«5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, *per ciascun anno di legislatura degli organi stessi*, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di *euro 1,00* per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma è ridotto a L. 3.400.».

Nota all'art. 2, comma 1, lettera b):

— Il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (vedi nota all'art. 1, comma 1), come modificato dalla presente legge è il seguente:

«6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.».

Note all'art. 2, comma 2, lettera a):

— Il testo del comma 3 dell'art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) come modificato da ultimo dalla presente legge, è il seguente:

«3. *Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per la attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento* dei voti validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non è necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma.».

— Il testo del comma 1 dell'art. 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), come modificato da ultimo dalla presente legge, è il seguente:

«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma 2 dell'art. 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di *euro 1,00* per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali è presente rispettivamente con liste o con candidati».

Nota all'art. 2, comma 3:

— Il testo dell'art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 5. — 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a lire 62.265.910 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a lire 62.265.910. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'art. 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste.

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:

a) art. 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al omma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) art. 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i presidenti dei consigli regionali;

c) art. 11;

d) art. 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) art. 13;

f) art. 14;

g) art. 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'art. 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.».

02G0199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2002, n. **157.**

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;

Visto l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 27 novembre 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Segretario generale e Segreteria generale)*. — 1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; assicura la continuità delle funzioni dell'Amministrazione, coordinandone gli uffici e le attività e vigilando sulla loro efficienza e rendimento.

2. Le funzioni vicarie del Segretario generale sono esercitate dal Vice Segretario generale, al quale possono altresì essere delegate dal Segretario generale funzioni di coordinamento in specifici settori.

3. Il Segretario generale ed il Vice Segretario generale sono assistiti nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dell'attività dell'Amministrazione da una "Unità di coordinamento".

4. Nell'ambito della Segreteria generale operano altresì:

a) la "Unità di analisi e programmazione", la quale è incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione, raccogliere documentazione su temi strategici di politica estera;

b) la "Unità di crisi", la quale è chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione, nonché ad adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato;

c) la "Unità per le attività di rilievo internazionale delle regioni e degli altri enti territoriali italiani", la

quale cura i rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani per quanto attiene alle loro attività di relazione con l'estero.».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis (Coordinamento)*. — 1. La funzione di coordinamento di cui all'articolo 3 è diretta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero.

2. Nelle questioni che investono le attribuzioni di più direzioni generali e servizi la direzione generale o il servizio che ha la competenza principale assume autonomamente le opportune iniziative per assicurarne la coordinata trattazione.

3. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di più direzioni generali e servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni.».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Funzioni dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero)*. — 1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie, alle dirette dipendenze del Ministro, funzioni di vigilanza sul regolare funzionamento degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'Amministrazione, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza.

2. Le funzioni ispettive vengono esercitate dall'ispettore generale, dal vice ispettore generale e dagli ispettori, nominati ai sensi della vigente normativa. Le funzioni di capo della segreteria dell'ispettore generale sono conferite ad un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione.

3. Il Ministro può, in casi particolari e con provvedimento motivato, conferire specifici incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.».

Art. 4.

1. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Presso l'Istituto diplomatico possono altresì essere applicati per periodi di formazione o di aggiornamento professionale funzionari diplomatici di Paesi stranieri, anche in regime di reciprocità e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.».

Art. 5.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Conferimento di incarichi)*. — 1. Fermo restando il conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale, così come disciplinato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, le funzioni di capo della segreteria dei capi Servizio sono conferite a funzionari diplomatici.

2. Le funzioni di capo della segreteria del direttore generale per gli affari amministrativi, di bilancio ed il patrimonio e di capo della segreteria del capo del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra sono conferite a funzionari amministrativi.

3. Alle sezioni sono preposti funzionari della carriera diplomatica ovvero funzionari amministrativi, in relazione alla natura dell'attività delle sezioni.».

Art. 6.

1. Gli articoli 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati.

2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, è abrogato.

3. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, è soppresso.».

Art. 7.

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e,* ad interim*, Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 230

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del comma quinto dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«[Il Presidente della Repubblica] Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.».

— Il testo del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— L'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è il seguente:

«Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.».

Nota all'art. 1:

— L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è il seguente:

«2. Nei Ministeri di cui al precedente art. 3, comma 2, è istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro; coordina gli uffici e le attività del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.».

Nota all'art. 4:

— L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 8 *(Funzioni dell'Istituto diplomatico)*. — 1. L'Istituto diplomatico provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri. Attende alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.

2. Esso inoltre cura la preparazione del personale di altre amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in vista di compiti o funzioni da svolgere all'estero, nonché degli aspiranti al servizio presso le organizzazioni internazionali.

2-bis. Presso l'Istituto diplomatico possono altresì essere applicati per periodi di formazione o di aggiornamento professionale funzionari diplomatici di Paesi stranieri, anche in regime di reciprocità e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.».

Nota all'art. 5:

— L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è il seguente:

«Art. 16 *(Conferimento di funzioni presso l'amministrazione* centrale). — La carica di Segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di Vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore dell'Istituto diplomatico.

Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione, nonché di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.

Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni di vice capo di gabinetto, vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata.

Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione.

Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.

Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.

Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.».

— L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, è il seguente:

«Art. 1 *(Amministrazione degli affari esteri)*. — 1. Il presente regolamento disciplina i posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica.

2. Presso l'Amministrazione centrale sono individuate le seguenti tipologie di posizione organizzative di livello dirigenziale:

a) direzione di strutture dirigenziali;

b) consulenza, ricerca e studio;

c) attività ispettiva.

3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti nel numero di nove unità, delle quali non oltre tre da destinare ai posti-funzione all'estero, e gli incarichi dirigenziali o di seconda fascia sono conferiti nel numero di quarantacinque unità, delle quali non oltre ventidue da destinare ai posti-funzione all'estero. Per l'area della promozione culturale gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti nel numero di venti unità, dei quali dieci da destinare ai posti-funzione all'estero.

4. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni organizzative connesse all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e dall'art. 16, commi 5 e 11, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85:

a) direttore generale della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;

b) (Lettera non ammessa al *«Visto»* della Corte dei conti);

c) capo del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;

d) consigliere ministeriale per attività ispettive in materia amministrativa e contabile presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;

e) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a cinque, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.

5. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni organizzative connesse all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, dal decreto ministeriale 10 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1999 e dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.

1. Area amministrativa:

a) vice direttore generale della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;

b) capi dei sette uffici della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;

c) capo dell'ufficio I (centro per l'informatica) del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;

d) capo dell'ufficio III (corrieri) del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;

e) capo dell'ufficio I (studi) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al *«Visto»* della Corte dei conti);

f) capo dell'ufficio II (archivio storico diplomatico) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al *«Visto»* della Corte dei conti);

g) capo dell'ufficio III (biblioteca) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al *«Visto»* della Corte dei conti);

h) capo dell'ufficio XI (competente fra l'altro per gli acquisti di beni e servizi e per la manutenzione di immobili) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

i) capo dell'ufficio XII (competente fra l'altro per il personale estraneo ai ruoli del Ministero) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

l) capo dell'ufficio III (affari consolari) della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;

m) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a quindici, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, o per attività ispettiva in materia amministrativa e contabile, presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.

2. Area della promozione culturale:

a) esperti, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, per la promozione culturale con incarichi di consulenza, ricerca e studio presso la Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale nel numero di dieci. Tra questi non più di cinque esperti possono essere assegnati alle Direzioni generali a competenza geografica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.».

02G0196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2002, n. **158.**

Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, l'articolo 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451;

Visto l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121;

Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato, da ultimo, dall'articolo 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni in materia di organizzazione delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

Sentite, in data 28 febbraio 2002, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Ritenuto di non aderire alla osservazione formulata dal Consiglio di Stato in ordine alla soppressione nel preambolo del presente regolamento del riferimento normativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, per le ragioni espresse dalla I Commissione - Affari costituzionali - della Camera dei deputati, e riportate nelle premesse del parere reso in data 30 maggio 2002;

Ritenuto, altresì, di non accedere ai suggerimenti della predetta Commissione parlamentare e del Consiglio di Stato, relativamente alla opportunità di sostituire la denominazione «capo dell'ufficio del Vice Ministro» con quella di «capo della segreteria del Vice Ministro», modificando di conseguenza il relativo trattamento economico, in quanto le predette espressioni si riferiscono a due diverse articolazioni organizzative;

Ritenuta, peraltro, la necessità che, per chiarire tale aspetto, le disposizioni concernenti l'Ufficio del Vice Ministro debbano essere inserite in un articolo a sé stante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente: «*d-bis Vice Ministri*: *i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;*».

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente: «*f-bis le segreterie e l'Ufficio dei Vice Ministri;*»;

b) al comma 4, dopo le parole: «*Le Segreterie*» sono inserite le seguenti: «*dei Vice Ministri e*» e dopo la parola: «rispettivi» sono inserite le seguenti: «Vice Ministri e»;

c) al comma 5, le parole: «*il Sottosegretario si avvale*» sono sostituite dalle seguenti: «*il Vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono*».

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, dopo le parole: «*per il responsabile della Segreteria tecnica*» sono inserite le seguenti: «*, per il Capo dell'Ufficio del Vice Ministro*»;

b) alla lettera *c)*, dopo le parole: «*per il segretario particolare del Ministro,*» sono inserite le seguenti: «*per i due esperti di cui all'articolo 9*-bis), comma 2,».

4. Nella rubrica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, dopo la parola: «*Segreterie*» sono inserite le seguenti: «*dei Vice Ministri e*».

5. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, è inserito il seguente:

«*Articolo 9-bis (Ufficio del vice Ministro). — 1. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 dell'articolo 9, al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso nel contingente complessivo di centoventi unità di cui all'articolo 5, comma 1.*

2. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, un Capo dell'Ufficio, che coordina l'attività del personale di supporto, un portavoce e due soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto della delega.».

6. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

«*3-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dal comma 1 dell'articolo 7 è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte della amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.*».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2002
Ufficio di controllo dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 342

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; *d)* indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)*. — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, reca: «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

— Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze), è il seguente:

«Art. 20 *(Disposizioni finali)*. — 1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i riferimenti ad uffici ed organi del Segretariato generale della Direzione generale degli affari generali e del personale e dei Dipartimenti contenuti in norme legislative e regolamentari si intendono effettuati nei confronti rispettivamente degli uffici ed organi del Dipartimento e in base ai propri regolamenti di amministrazione delle competenti agenzie.

2. La dotazione organica iniziale minima, impregiudicata la definizione del fabbisogno di personale nell'àmbito dei programmi annuali di attività della scuola centrale tributaria, è fissata secondo l'allegata tabella *B*. La denominazione della scuola centrale tributaria è sostituita dalla seguente: «scuola superiore dell'economia e delle finanze».

3. Le agenzie subentrano al Ministero nei rapporti giuridici, poteri, competenze e controversie relative alle funzioni ad esse trasferite e al proprio personale. Alle agenzie si applica, in materia di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il dettato dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

4. Il Dipartimento delle politiche fiscali, successivamente alla data prevista dall'art. 55, comma 1, del decreto n. 300/1999, costituisce uno dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto n. 300/1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle direttive dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri.

5. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, reca: «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle finanze.

— Il testo del comma 3 dell'art. 10 della già citata legge n. 400/1988, come modificato, da ultimo, dall'art. 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, è il seguente:

«3. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più Direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.».

— Il testo dell'art. 19 della già citata legge n. 59/1997 è il seguente:

«Art. 19. — 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Note all'art. 1:

— Il nuovo testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 451/2000, a seguito della integrazione apportata dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) Ministro: il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) Ministero: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

d-bis) Vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.».

— Il nuovo testo dell'art. 2 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 451/2000, a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 2 *(Uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) la segreteria del Ministro;

b) l'Ufficio di Gabinetto;

c) l'Ufficio legislativo;

d) la Segreteria tecnica del Ministro;

e) l'Ufficio stampa;

f) il Servizio di controllo interno e i relativi uffici di supporto di cui all'art. 4, comma 5;

f-bis) le segreterie e l'Ufficio dei Vice Ministri;

g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. La segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

4. Le segreterie dei *Vice Ministri* e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi *Vice Ministri* e Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curando i rapporti con soggetti pubblici e privati in ragione dell'incarico istituzionale.

5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, *il Vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono* degli uffici di Gabinetto e Legislativo.

6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità ed uno o più centri di costo.».

— Il nuovo testo dell'art. 7 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 451/2000, a seguito delle integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 7 *(Trattamento economico)*. — 1. Ai responsabili degli uffici di cui all'art. 2, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei Dipartimenti del Ministero;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il responsabile della Segreteria tecnica, *per il Capo dell'Ufficio del Vice Ministro* e per il Presidente del collegio di cui all'art. 4, comma 2, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;

c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, *per i due esperti di cui all'art. 9-bis, comma 2,* nonché per il segretario particolare del Sottosegretario, o, in via alternativa, per il capo della segreteria del Sottosegretario di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optano per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei Dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

2. Al capo dell'Ufficio stampa del Ministro è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'inden-

nità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'art. 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro.

6. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al dieci per cento del contingente complessivo.».

— Il nuovo testo dell'art. 9 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 451/2000, a seguito della integrazione apportata dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 9 *(Segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato).* — 1. I capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati.

2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di centoventi unità di cui all'art. 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.».

— Il nuovo testo dell'art. 11 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 451/2000, a seguito della integrazione apporta dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 11 *(Norme transitorie e finali).* — 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione è confermato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, con atto del Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici.

2. Le dotazioni organiche del Ministero, determinate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono modificate in conformità con le disposizioni del presente regolamento. A fronte dell'incremento di due posti di funzione dirigenziale generale, i posti di funzioni dirigenziali non generali sono conseguentemente ridotti di quattro unità a valere sui posti funzione resi vacanti a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti nel corso dell'anno 1999 che, pertanto, non vengono sostituiti.

3. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3-bis) Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dal comma 1 dell'art. 7 è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte della amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.».

02G0197

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2002.

Diplomi di 1ª, 2ª e 3ª classe di benemerenza della scuola, della cultura e dell'arte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, ultimo comma, della Costituzione;

Vista la legge 16 novembre 1950, n. 1093;

Visto il regolamento per la concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1952, n. 4553;

Udito il parere della Commissione di cui all'art. 6 della legge istitutiva;

Sulla proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

È conferito, per l'anno 2001, alle persone di cui all'elenco facente parte integrante del presente decreto, firmato dal Ministro proponente, il diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata.

Dato a Roma, addì 6 marzo 2002

CIAMPI

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

ALLEGATO

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELL'AMMINISTRAZIONE

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI PRIMA CLASSE
(Medaglia d'oro)

1) Cattaneo dott. Giovanni.

2) Bonafede prof.ssa Maria Luisa (a.m.).

3) Ruiu dott.ssa Paolina.

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI SECONDA CLASSE
(Medaglia d'argento)

1) Di Petta prof. Pasquale.

2) Pagnanelli dott. Angelo.

3) Sinardi prof. Calogero.

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI TERZA CLASSE
(Medaglia di bronzo)

1) Salvia dott.ssa Angela.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

02A09516

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Cuneo colpito dall'alluvione del 14, 15 e 16 luglio 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota n. 16011 del 16 luglio 2002 del presidente della regione Piemonte, con la quale si comunica che le precipitazioni avvenute nei giorni 14, 15 e 16 luglio 2002 hanno evidenziato l'insorgere di situazioni critiche nel territorio di Cuneo;

Considerato che le eccezionali precipitazioni hanno provocato notevoli innalzamenti dei livelli idrometrici, superando la soglia di pericolo;

Considerato altresì, che le zone interessate hanno riportato dissesti di carattere idrogeologico, danni diffusi alle infrastrutture pubbliche, ai beni privati residenziali e produttivi, nonché alla rete ferroviaria internazionale ed alla rete stradale;

Considerato inoltre, che è necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo e presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cuneo colpito dall'alluvione del 14, 15 e 16 luglio 2002, fino al 31 luglio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A09553

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Arezzo colpito dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 28 novembre 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Arezzo colpito dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 18 giugno 1999 e del 15 dicembre 2000 con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza sino al 31 dicembre 2001;

Vista la richiesta dell'assessore all'ambiente e tutela del territorio, protezione civile e politiche per la montagna della regione Toscana, di cui alla nota in data 17 maggio 2002 inerente la necessità di differire il termine sopra cennato;

Vista la nota DPC/OPE/21302 del 14 giugno 2002 dell'ufficio interventi strutturali e opere pubbliche di emergenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stata documentata la necessità avanzata dalla regione Toscana in quanto per il piano degli interventi previsto dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 e n. 3028 del 18 dicembre 1999, la «presa d'atto» da parte del Dipartimento della protezione civile, per i residui interventi previsti nel piano medesimo, è intervenuta l'11 febbraio 2002;

Considerato, pertanto, che sono tuttora in corso gli interventi predisposti dalla regione Toscana finalizzati a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, la ripresa delle attività produttive ed il ripristino delle infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Arezzo, colpito dagli eventi sismici del 26 settembre 1997.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A09554

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Ravvisata la sussistenza di una situazione di emergenza idrica irrigua e potabile nella regione Campania;

Considerato che la predetta situazione di crisi idrica rende necessario intervenire con provvedimenti straordinari ed urgenti;

Vista la nota n. 61526 del 15 luglio 2002 con la quale il presidente della regione Campania, rappresenta la necessità di dichiarare lo stato di emergenza in relazione alla grave crisi idrica che ha colpito il territorio regionale della Campania;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Campania.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A09555

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 luglio 2002.

Sostituzione dei liquidatori della società cooperativa «Multiservice», in Sanremo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI IMPERIA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la nota n. 2973P, datata 14 settembre 1999, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, div. VI, nella parte in cui contiene disposizioni applicative circa la sostituzione suddetta;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 20 dicembre 1999 con il quale viene posta in liquidazione la cooperativa «Multiservice», con sede in Sanremo e vengono nominati liquidatori i signori Salvatore Accomando nato a Ragusa il 18 novembre 1961, Francesco Accomando nato a Besigheim (Germania) il 20 febbraio 1967 e Marcella Scarfò nata a Ventimiglia (Imola) il 3 giugno 1961;

Visto il verbale di mancata ispezione, datato 19 dicembre 2001, del revisore incaricato dalla direzione provinciale del lavoro di Imperia, dal quale emergono a carico dei suddetti liquidatori le gravi irregolarità di cui al citato art. 2545 del codice civile;

Vista la dichiarazione dell'unico liquidatore resosi reperibile, datata 20 febbraio 2002, che conferma le anzidette irregolarità;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative in data 18 aprile 2002;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione dei predetti liquidatori ai sensi delle norme sopra richiamate;

Decreta:

Il dott. Gian Carlo Ghinamo, nato a Sanremo il 10 aprile 1963, residente in Vallecrosia (Imola), via Col. Aprosio n. 11, è nominato liquidatore della società cooperativa «Multiservice», con sede in Sanremo, costituita in data 24 ottobre 1995 per rogito notaio dott. Gianni Donetti, registro imprese n. 7747, in sostituzione dei signori Salvatore Accomando, Francesco Accomando e Marcella Scarfò.

Imperia, 2 luglio 2002

Il direttore provinciale: CASERTA

02A09464

DECRETO 9 luglio 2002.

Scioglimento della piccola società cooperativa «Assoservice» a r.l., in Tolentino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza nomina di liquidatore;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della piccola società cooperativa Assoservice a r.l., con sede in Tolentino, viale L. Murat n. 1, risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 18 aprile 2002;

Decreta:

La piccola società cooperativa «Assoservice a r.l.», con sede in Tolentino, via L. Murat n. 1, costituita per rogito notaio Giuseppe Belogi in data 15 giugno 1998, repertorio n. 112171, registro imprese n. 22962/1998, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 9 luglio 2002

Il direttore: BUCOSSI

02A09465

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 giugno 2002.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa agricola «Le Tre Terre», in Fosciandora.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le numerose irregolarità nella gestione societaria e le conflittualità esistenti all'interno del sodalizio, di gravità tale da rendere inopportuna la disposizione della preventiva diffida, risultanti dal verbale di ispezione straordinaria del 22 novembre 2001 nei confronti della società cooperativa agricola «Le Tre Terre» con sede in Fosciandora (Lucca);

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto che la gravità della situazione riscontrata costituisca presupposto per il commissariamento dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa agricola «Le Tre Terre», con sede in Fosciandora (Lucca), costituita in data 10 maggio 1985 a rogito notaio dott. Giampiero Petteruti.

Art. 2.

Il dott. Gilberto Bargellini, con studio in Firenze, via delle Mantellate, 9 - c.a.p. 50129, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09461

DECRETO 26 giugno 2002.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa «Vesuvio», in Pollena Trocchia.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerato che le reiterate mancate ispezioni nei confronti della cooperativa «Vesuvio», con sede in Pollecchia Trocchia (Napoli), rivestono gli estremi dell'irregolare funzionamento dell'ente;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che il sottrarsi all'ispezione senza giustificato motivo costituisce presupposto per il commissariamento della cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Vesuvio», con sede in Pollena Trocchia (Napoli), costituita in data 25 novembre 1977 a rogito notaio dott. Laurini.

Art. 2.

L'avv. Raffaele Versace, con studio in via Cesaria, 57 - Somma Vesuviana (Napoli), è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 26 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09462

DECRETO 26 giugno 2002.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Agave», in Castrolibero.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 2000 con il quale la società cooperativa edilizia «Agave», con sede in Castrolibero (Cosenza), è stata posta in gestione commissariale con nomine di commissario governativo nella persona del dott. Giorgio Piro;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2002 con il quale la gestione commissariale è stata prorogata per un periodo di sei mesi dal 5 giugno 2001;

Vista la relazione del commissario governativo in data 21 maggio 2002;

Ritenuto opportuno concedere una ulteriore proroga;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Giorgio Piro, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Agave», sede in Castrolibero (Cosenza), sono prorogati fino al 31 dicembre 2002.

Roma, 26 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09463

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l., ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002 e 23 maggio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 2 settembre 2002;

Considerato che la Coop. Agricola Castelluccio a r.l. ha comunicato con nota 13 novembre 2001 di non voler rinnovare la designazione di «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad organismo di controllo per la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» indicando in suo luogo l'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana per l'agricoltura biologica», con sede in Bologna, strada Maggiore n. 29;

Considerato che, poiché il predetto soggetto risulterebbe rappresentare soltanto una ridotta percentuale della produzione certificata a IGP, questo Ministero ha ritenuto di dover acquisire il parere delle regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerato che le predette regioni non hanno ancora espresso il loro parere;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia), con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002 e 23 maggio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 settembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09460

DECRETO 2 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Taleggio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 28 dicembre 2001 e 22 aprile 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto del 18 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 5 agosto 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Taleggio», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 dicembre 2001, protocollo n. 65281;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Taleggio»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, con decreto 18 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Taleggio», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 28 dicembre 2001 e 22 aprile 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 dicembre 1998.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09371

DECRETO 2 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 28 dicembre 2001 e 22 aprile 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto del 18 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 5 agosto 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11dicembre 2001, protocollo n. 65370;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, con decreto 18 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 28 dicembre 2001 e 22 aprile 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 dicembre 1998.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09372

DECRETO 2 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 28 dicembre 2001 e 22 aprile 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto del 18 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 5 agosto 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo n. 60725;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, con decreto 18 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 28 dicembre 2001 e 22 aprile 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 dicembre 1998.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09373

DECRETO 2 luglio 2002.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 10 novembre 1998 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»;

Visti i decreti 12 novembre 2001, 11 marzo 2002 e 14 giugno 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con decreto del 10 novembre 1998, è stata prorogata fino al 1º luglio 2002;

Vista la comunicazione del Consorzio tutela Provolone, datata 14 novembre 2001 con la quale viene rinnovata la designazione dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 dicembre 2001, protocollo n. 65280 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996, rilasciata, con decreto 10 novembre 1998, all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e prorogata con decreti 12 novembre 2001 e 11 marzo 2002, è rinnovata a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle Regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana».

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09374

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 luglio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Frosinone.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE PER IL LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Viste le note inviate in data 25 giugno e 2 luglio 2002, rispettivamente con prot. 51/R e 123686, con le quali è stata comunicata la causa ed il periodo di interruzione dei servizi catastali e irregolare funzionamento di parte dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Frosinone;

Accertato che tale interruzione del suddetto Ufficio è da attribuirsi al guasto nell'impianto di condizionamento del CED, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi catastali e parte dei servizi della pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 5 luglio 2002, prot. 5706;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato e irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue: dalle ore 11,30 del giorno 24 giugno 2002 ed in prosecuzione per l'intera giornata del 25 giugno 2002, sono state sospese le attività connesse ai servizi catastali e per quelli della pubblicità immobiliare relativamente alle sole note rasterizzate per le quali si è proceduto alla visura manuale.

Regione Lazio:

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il direttore compartimentale: GERBINO

02A09556

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 16 luglio 2002.

Problemi relativi alla certificazione di qualità aziendale a seguito della sostituzione delle norme UNI EN ISO 9001/2/3 edizione 1994 con le norme UNI EN 150 9001:2000 ed alla certificazione di qualità aziendale dei consorzi stabili. (Determinazione n. 15/2002).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto:

In materia del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale oppure degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale previsto dall'art. 8, comma 4, lettera *e)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e

dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 sono stati richiesti all'Autorità ulteriori chiarimenti rispetto a quelli già forniti con il punto 11 della determinazione n. 56/2000, con il punto 8 della determinazione n. 6/2001, con la determinazione n. 21/2001 nonché con il punto 6 del comunicato della segreteria tecnica dell'Autorità, prot. n. 27467/01/segr. del 15 maggio 2001 e con il punto 1 del comunicato della segreteria tecnica dell'Autorità prot. n. 41932/01/segr. del 26 luglio 2001.

I quesiti riguardano:

a) gli effetti che ha sulla qualificazione la sostituzione delle norme in materia di certificazione della qualità UNI EN ISO 2001/2/3 edizione 1994 con le norme UNI EN ISO 9001:2000;

b) le modalità ed i criteri per il rilascio della certificazione di qualità aziendale o della dichiarazione del possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale ai consorzi stabili;

c) se sia o non sia obbligatorio rilasciare le attestazioni di qualificazioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, nel caso positivo, se il momento in cui deve essere attestato il possesso del requisito è quello della firma del contratto tra SOA ed impresa o quello del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

In particolare è stato sottolineato che il consorzio stabile — nel caso si qualifichi, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, sulla base delle qualificazioni possedute dai consorziati (e ciò deve avvenire sicuramente, in base alle vigenti norme, al momento della prima qualificazione oppure, in base alla nuova disposizione contenuta nel disegno di legge «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» in corso di approvazione, a regime) — potrebbe qualificarsi in una classifica che prevede l'obbligo del possesso della certificazione di qualità aziendale oppure degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale mentre le proprie consorziate sono qualificate per classifiche per le quali non vi è questo obbligo. Il consorzio stabile d'altra parte non è un soggetto che svolge direttamente attività imprenditoriale. Tale attività è quasi sempre svolta dai propri consorziati.

Su i quesiti l'Autorità ha richiesto gli avvisi del Sincert, che sono stati espressi con note del 22 e 24 maggio 2002, nonché quelli dei firmatari dei protocolli d'intesa. Sulla base di questi avvisi l'Autorità svolge le seguenti:

Considerazioni in diritto:

Va preliminarmente precisato che la transizione delle certificazioni di sistemi di gestione per la qualità (SGQ) rilasciate sulla base della norma ISO 9001/2/3 edizione 1994 alle certificazioni rilasciate sulla base della nuova norma ISO 9001:2000 è regolata dalle disposizioni emesse in ambienti EA (European Cooperation for Accreditation) e IAF (International Accreditation Forum) che sono state recepite dal Sincert.

Ai sensi dei suddetti accordi il Sincert ha stabilito che:

a) tutti gli organismi di certificazione accreditati dal Sincert per il rilascio di certificazioni di SGQ devono conseguire l'estensione dell'accreditamento alle certificazioni alla nuova norma ISO 9001:2000 entro il 31 ottobre 2002; in difetto l'accreditamento SGQ verrà sospeso e ripristinato solo ad estensione ottenuta;

b) a far tempo dal 9 gennaio 2002 nessun certificato di SGQ rilasciato sulla base delle norme ISO 9001/2/3 edizione 1994 potrà riportare una data di scadenza, direttamente o indirettamente esplicitata, posteriore al 14 dicembre 2003;

c) a far tempo dal 31 gennaio 2003 non possono essere rilasciati rinnovi di certificazioni pre-esistenti o nuove certificazioni sulla base delle precedenti norme ISO 9001/2/3 edizione 1994.

Per quanto riguarda il problema della qualificazione dei consorzi stabili occorre, in primo luogo, tenere conto che questi sono diversi dai raggruppamenti temporanei di imprese e, come affermato dall'Autorità nella determinazione n. 6/2001, sono invece assimilabili alle altre figure consortili (consorzi fra imprese cooperative e consorzi fra imprese artigiane) previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni le quali sono tradizionalmente qualificate *ex se* e per *ius receptum* e, pertanto, ad essi non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità n. 139 del 15 maggio 2002 che si riferisce ai suddetti raggruppamenti temporanei di imprese.

In secondo luogo va considerato che la qualificazione dei consorzi stabili sulla base delle vigenti norme può avvenire, come illustrato nella determinazione n. 6/2001, secondo due modalità: ai sensi dell'art. 18, commi 3, 9 e 13 e ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, cioè sulla base dei requisiti posseduti dal consorzio oppure sulla base delle qualificazioni dei propri consorziati. In questo secondo caso la classifica della qualificazione del consorzio in ogni categoria è determinata in base alla somma delle classifiche dei propri consorziati. Non vi è alcuna norma che si riferisca al possesso della certificazione di qualità aziendale o alla presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità.

In base alle suddette disposizioni è certo che si deve riconoscere al consorzio stabile il possesso della certificazione di qualità aziendale o la presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità qualora essi siano posseduti direttamente dal consorzio. Ma sempre in base alle suddette disposizioni si deve ritenere che tale riconoscimento spetta al consorzio stabile anche se questi requisiti non siano in suo possesso ma siano in possesso dei propri consorziati. In tal caso si possono verificare tre ipotesi:

a) tutte le imprese consorziate sono in possesso dei requisiti;

b) almeno la metà delle imprese consorziate sono in possesso dei requisiti;

c) una sola delle imprese consorziate è in possesso dei requisiti.

A parte l'ipotesi di cui alla lettera *a)* in cui risulta pacifico il riconoscimento del requisito al consorzio, per stabilire in quale altro caso spetti il riconoscimento, va tenuto conto che la certificazione SGQ non prevede graduatorie e, quindi, non è diversa per una impresa la cui attestazione prevede una classifica II (euro 516.457) oppure una classifica VIII (oltre euro 15.493.707). Di qui si può ritenere che il principio in base al quale la qualificazione del consorzio stabile è ottenuta sulla base della somma delle qualificazioni possedute dai propri consorziati porta come conseguenza che si possa riconoscere ad un consorzio stabile il possesso della certificazione SGQ o degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità qualora almeno uno dei propri consorziati possegga tali requisiti.

Inoltre si precisa che siccome il riconoscimento ha carattere costitutivo, cioè la qualità può essere riconosciuta solo quanto è concluso il procedimento previsto dalle specifiche norme ISO ed è stata rilasciata la certificazione SGQ, non appare possibile ammettere alle gare i consorzi stabili sulla base della dimostrazione di avere presentato la domanda di certificazione ad un organismo di certificazione accreditato nel settore EA 28 nonché di aver superato con esito positivo l'esame della documentazione e le verifiche di conformità di tutti gli elementi del sistema di gestione della qualità gestione (organizzazione, risorse, processi, misurazioni).

Per quanto riguarda l'obbligo o meno, nel rilascio delle attestazioni di qualificazioni, di osservare quanto disposto dall'art. 4, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 la testuale previsione di tale obbligo non richiede ulteriori notazioni, salvo di richiamare le cadenze temporali dell'allegato «B» del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. Le disposizioni fanno ritenere, inoltre, che il momento in cui tale obbligo diventa operativo è quello del rilascio dell'attestazione. Nel caso, quindi, di sottoscrizione del contratto tra una SOA ed una impresa in un momento in cui tale obbligo non era esistente ma l'attestazione viene rilasciata quando tale obbligo è venuto in evidenza, questa potrà essere concessa, logicamente per le classifiche in cui tale obbligo sussiste, soltanto se l'impresa è in possesso di tali requisiti. Per tale aspetto va poi sottolineato che non può essere accolto il suggerimento di rilasciare l'attestazione anche in assenza di tali requisiti con la indicazione che l'attestazione può essere impiegata soltanto per le gare di importo in cui non è necessario il possesso di tale requisito in quanto ciò sarebbe contrario alle disposizioni prima citate.

In base alle considerazione svolte si deve concludere che:

a) i certificati di SGQ rilasciati sulla base delle precedenti norme ISO 9001/2/3 edizione 1994 hanno validità fino al 14 dicembre 2003;

b) le attestazioni di qualificazione rilasciate sulla base dell'incremento convenzionale premiante di cui all'art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000, scadono il 14 dicembre 2003;

c) le imprese che fossero in possesso di attestazioni di qualificazione con data di scadenza oltre il 14 dicembre 2003, qualora non abbiano rinnovato il loro certificato SGQ o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità sulla base delle nuove norme ISO 9001:2000, dovranno richiedere alla SOA che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione una modifica di questa in modo che non sia più riportata l'indicazione del possesso del certificato SGQ ed in modo che categorie e classifiche siano quelle attribuibili in assenza dell'incremento convenzionale premiante e dei suddetti requisiti;

d) le modifiche di cui alla precedente lettera *c)* sono considerate ai fini del corrispettivo «variazioni minime» di cui alla lettera *b)* dello schema allegato alla determinazione n. 40/2000;

e) le SOA possono riconoscere ad un consorzio stabile — sia nel caso che la qualificazione avvenga ai sensi dell'art. 18, commi 3, 9 e 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e sia nel caso che avvenga ai sensi dell'art. 20 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 — il possesso della certificazione SGQ o della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità di cui all'art. 8, comma 4, lettera *e)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, qualora tali requisiti siano in possesso del consorzio oppure siano in possesso di almeno uno dei consorziati;

f) le SOA, fatto salvo la validità delle attestazioni di qualificazione rilasciate prima delle cadenze temporali di cui all'allegato «B» del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, non possono rilasciare attestazioni di qualificazioni con classifiche pari o superiore a quelle per le quali è necessario, in base alle suddette cadenze temporali, il possesso della certificazione SGQ o della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità, qualora tali requisiti non siano in possesso delle imprese;

g) il momento in cui l'obbligo di cui all'art. 8, comma 4, lettera *e)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, viene in evidenza è quello della data di rilascio dell'attestazione di qualificazione.

Roma, 16 luglio 2002

Il presidente: GARRI

02A09557

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 2 luglio 2002.

Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01. (Deliberazione n. 127/02).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 luglio 2002,

Premesso che:

in data 30 maggio 2001 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01), recante criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl), e che sono stati riscontrati errori materiali nel testo;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati;

Delibera:

Di rettificare con riferimento alla deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01:

l'art. 4, comma 4.3, lettera *e)*, sostituendo il valore «5,46» con il valore «6,06»;

l'art. 7, comma 7.2, lettera *b)*, sostituendo il fattore «FC^N» con il fattore «FC^N_{t-1}»;

l'art. 7, comma 7.3, lettera *c)*, sostituendo il fattore «FC^R» con il fattore «FC^R_{t-1}»;

l'art. 10, comma 10.2, sostituendo il fattore «FC^L» con il fattore «FC^L_{t-1}»;

l'art. 11, comma 11.1, lettera *c)*, sostituendo la formula «$RL_t = RL_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP^L + Y + Q + W)$» con la formula «$RL^C_t = RL^C_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP^L + Y + Q + W)$»;

l'art. 11, comma 11.2, lettera *a)*, sostituendo il segno «$- FC^N_{t-1}$» con il segno «$+ FC^N_{t-1}$»;

l'art. 11, comma 11.2, lettera *b)*, sostituendo il segno «$- FC^R_{t-1}$» con il segno «$+ FC^R_{t-1}$»;

l'art. 11, comma 11.2, lettera *c)*, sostituendo il segno «$- FC^L_{t-1}$» con il segno «$+ FC^L_{t-1}$»;

l'articolo 15, comma 15.11, sostituendo l'espressione «ai precedenti commi 6, 7 e 8» con l'espressione «ai precedenti commi 8, 9 e 10».

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;

Di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la versione emendata della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, come risultante dalle rettifiche di cui sopra e riportate in allegato come parte integrante della presente deliberazione (allegato *A*);

Di conferire mandato al presidente per gli adempimenti a seguire.

Milano, 2 luglio 2002

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl - Deliberazione 27 giugno 2001, n. 120/01, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come modificata dalla deliberazione 2 luglio 2002, n.127/02 della stessa Autorità

L'AUTORITA'

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 30 maggio 2001;
- Premesso che:

- l'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede, tra l'altro, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) determina le tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito, tenendo conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno;
- l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che "le tariffe per il trasporto tengono conto in primo luogo della capacità impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantità trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali";
- l'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determina le tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito e che tali tariffe devono permettere lo sviluppo dei terminali, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle capacità;
- l'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che alle imprese che svolgono le attività di trasporto e di dispacciamento del gas naturale deve essere versato da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita un corrispettivo ai fini del bilanciamento del sistema;
- la previsione di condizioni di economicità e di redditività delle imprese nelle determinazioni tariffarie è un principio adottato dall'Autorità in precedenti provvedimenti, nei quali è stato seguito il criterio del costo standard, richiamato nel documento per la consultazione, "Tariffe per l'utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio e dei terminali di Gnl del sistema nazionale del gas",

approvato dall'Autorità in data 24 ottobre 2000 (di seguito: documento per la consultazione del 24 ottobre 2000);

- l'Autorità, anche in accordo con quanto è stato segnalato da diversi operatori, ritiene tuttavia che, sia la specificità delle infrastrutture relative alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl, sia l'innovazione tecnologica in corso e attesa nella realizzazione e nell'esercizio di tali infrastrutture, determinano costi diversi, poco prevedibili e difficilmente riconducibili a condizioni standard;
- la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 146/00 ha disposto il contestuale avvio di un procedimento per la formazione di provvedimenti in tema di accesso e utilizzo delle attività di trasporto e di dispacciamento e dei terminali di Gnl, delle relative tariffe e criteri per la predisposizione dei codici di rete, allo scopo di definire le condizioni del servizio a cui l'utente accede a fronte della corresponsione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl;
- la complessità dei dati e delle informazioni trasmesse dagli operatori con riferimento alla consultazione afferente il documento, "Garanzie di libero accesso alle attività di trasporto e dispacciamento: criteri per la predisposizione dei codici di rete e obblighi dei soggetti che svolgono tali attività", approvato dall'Autorità in data 13 marzo 2001 (di seguito: documento per la consultazione del 13 marzo 2001), richiede approfondimenti ai fini della formazione di provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00;
- la determinazione di previsioni in materia di conferimento della capacità e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema deve avvenire contestualmente alla definizione del nuovo ordinamento tariffario previsto dal decreto legislativo n. 164/00;
- l'approssimarsi del nuovo anno termico con inizio dall'1 ottobre 2001 richiede che siano definiti i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl allo scopo di garantire che le imprese e gli utenti possano beneficiare del nuovo ordinamento tariffario nel corso del periodo di massimo utilizzo delle infrastrutture deputate alle sopraddette attività, e cioè prima dell'inizio dell'inverno;

• Visti:

- la legge n. 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo n. 164/00;

• Visti:

- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 18 del 23 gennaio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2000) che individua la rete nazionale di gasdotti;
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.100 del 30 aprile 1999;

- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1999, n. 193/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1999;
- la delibera dell'Autorità 12 ottobre 2000, n. 186/00 recante parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sullo schema di decreto per l'individuazione dell'ambito della rete nazionale di gasdotti e formulazione di osservazioni e proposte ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge n. 481/95;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00), pubblicata nel Supplemento ordinario n.2 della Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.4 del 5 gennaio 2001;
- il documento per la consultazione del 24 ottobre 2000;
- il documento per la consultazione del 13 marzo 2001;

• Considerati l'esito del procedimento avviato con la delibera n. 146/00 ed in particolare gli elementi acquisiti sia nel corso delle audizioni speciali relative al documento per la consultazione del 24 ottobre 2000, sia le osservazioni ricevute in seguito della diffusione del documento per la consultazione del 13 marzo 2001;

• Considerato che:

- gli elementi acquisiti nel corso delle sopraddette consultazioni hanno posto in evidenza le caratteristiche di specificità e non agevole riproducibilità delle infrastrutture relative alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl, e le attese per una loro rapida crescita a motivo dell'atteso sviluppo della domanda di gas naturale nel corso dei prossimi dieci anni e oltre;
- quanto indicato nel precedente alinea e le esigenze di realizzazione di nuove infrastrutture a elevata intensità di capitale, deputate alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl, richiedono un ordinamento tariffario coerente con tali prospettive;

• Considerato che le osservazioni ricevute in seguito alla diffusione del documento per la consultazione del 13 marzo 2001 consentono di determinare in via transitoria modalità semplificate e urgenti in materia di conferimento delle capacità e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema;

• Ritenuto che determinazioni tariffarie che abbiano come riferimento strutture dei costi riconducibili a condizioni standard, non consentano di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00, data la diversità delle condizioni di costo delle infrastrutture esistenti relative alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl, e delle infrastrutture che saranno realizzate, anche a causa dell'evoluzione tecnologica;

• Ritenuto che, nelle more dell'adozione dei codici di rete e di utilizzo dei terminali di Gnl di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, sia urgente:

- prevedere modalità semplificate e flessibili di accesso ai servizi di trasporto e di dispacciamento e di rigassificazione di Gnl, in modo da favorire l'adeguamento delle imprese e degli utenti del sistema al nuovo ordinamento tariffario;

- garantire lo sviluppo di un mercato secondario dei servizi di trasporto e di dispacciamento e di rigassificazione di Gnl, assicurandone la concorrenzialità e vigilando sulla trasparenza e parità delle condizioni di accesso al sistema;

- Ritenuto che sia opportuno:

- prevedere un periodo di regolazione di durata di quattro anni, all'interno del quale i criteri e i parametri per la determinazione delle tariffe di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di utilizzo dei terminali di rigassificazione di Gnl vengano aggiornati annualmente, in modo da fornire stimoli al perseguimento di obiettivi di efficienza nelle attività delle imprese;
- definire criteri per la determinazione del capitale investito netto delle imprese che svolgono l'attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale o di rigassificazione di Gnl attraverso il metodo del costo storico rivalutato, al netto degli ammortamenti economico – tecnici e al netto dei contributi versati da pubbliche amministrazioni;
- definire i costi riconosciuti per l'esercizio delle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl con riferimento a ciascuna impresa, in relazione alla specificità delle infrastrutture richiamata in premessa e alla necessità di favorirne lo sviluppo e la realizzazione da parte delle imprese esistenti e di nuove imprese;
- riconoscere alle imprese che svolgono le attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e a quelle che svolgono attività di rigassificazione di Gnl un tasso di rendimento medio ponderato reale pre-tasse rispettivamente pari al 7,94 per cento e al 9,15 per cento del capitale investito;
- consentire alle imprese un ricavo massimo derivante dalle tariffe di trasporto e di dispacciamento e di rigassificazione di Gnl, correlate alla capacità conferita, rispettivamente pari al 67 per cento, in modo da tenere conto della distanza in modo equilibrato, e pari al 70 per cento dei costi;
- articolare le tariffe di trasporto e di dispacciamento in relazione alla capacità conferita per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti nei punti di entrata ed uscita dalla stessa, in modo che dai punti di entrata e dai punti di uscita siano ottenute complessivamente quote uguali dei ricavi;
- uniformare le tariffe di trasporto e di dispacciamento sulla rete regionale di gasdotti di ciascuna impresa in tutto il territorio nazionale, con riduzioni proporzionali per i punti di riconsegna situati a meno di quindici chilometri dalla rete nazionale di gasdotti;
- prevedere nelle tariffe di trasporto e di dispacciamento una quota fissa a copertura dei costi di amministrazione degli utenti, dalla quale sia conseguito un ricavo massimo pari al 3 per cento dei costi;
- recuperare il rimanente 30 per cento dei costi attraverso un corrispettivo proporzionale alle quantità trasportate o rigassificate, attribuendo all'impresa che svolge attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale o di rigassificazione di Gnl l'eventuale differenza tra il ricavo effettivamente conseguito e quello previsto, allo scopo di incentivare il migliore utilizzo delle capacità;

- Ritenuto che sia necessario:
  - prevedere l'offerta di un servizio di trasporto e di dispacciamento di tipo interrompibile;
  - determinare condizioni tariffarie per i nuovi investimenti che tengano conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno;
- Ritenuto che sia necessario prevedere condizioni tariffarie per l'utilizzo di terminali di Gnl che ne incentivino lo sviluppo, e determinino condizioni favorevoli alla concorrenza tra terminali di Gnl all'interno del sistema;
- Ritenuto che, al fine di agevolare l'adeguamento delle imprese e degli utenti alle nuove regole, sia necessario prevedere flessibilità e gradualità nell'applicazione del nuovo ordinamento tariffario, nel rispetto degli obiettivi economico - finanziari delle imprese, promuovendo la tutela degli interessi degli utenti;
- Ritenuto che sia urgente determinare la quota a copertura dei costi di approvvigionamento all'ingrosso della materia prima energetica utilizzata di cui all'articolo 9, comma 3, della deliberazione n. 237/00, ai fini della determinazione del corrispettivo da applicare ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00;

DELIBERA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) e le seguenti definizioni:

a) anno termico è il periodo che intercorre tra l'1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;

b) attività di trasporto è il servizio di trasporto e di dispacciamento di gas naturale o anche solo di trasporto di gas naturale svolto attraverso reti di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;

c) attività di rigassificazione di Gnl è il servizio di scarico, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl);

d) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

e) condizioni climatiche eccezionali sono le condizioni climatiche definite dall'articolo R.8 dell'accordo del 14 ottobre 1996 siglato tra Snam Spa, Anci, Federgasacqua, Anig ed Assogas;

f) conferimento è l'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di gas, che ciascun utente può immettere nella rete o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni standard;

g) impresa di trasporto è l'impresa che svolge l'attività di trasporto;

h) impresa di rigassificazione è l'impresa che svolge l'attività di rigassificazione di Gnl;

i) impresa maggiore è l'impresa che, avendo la disponibilità della rete nazionale di gasdotti, svolge l'attività di trasporto sulla maggior parte della medesima;

j) periodo di regolazione è il periodo intercorrente tra l'1 ottobre 2001 e il 30 settembre 2005;

k) punta dei consumi è la media dei tre giorni consecutivi di maggior consumo nel corso dell'anno termico;

l) punto di consegna e punto di riconsegna sono i punti fisici delle reti nei quali avviene il passaggio di proprietà o l'affidamento in custodia del gas e la sua misurazione, o l'aggregato locale di punti fisici fra loro connessi a monte (nel caso di punti di consegna), o a valle (nel caso di punti di riconsegna), quale è il caso di impianti di distribuzione interconnessi;

m) punto di entrata è un punto di consegna della rete nazionale di gasdotti, o un aggregato di punti di consegna;

n) punto di uscita è un punto di riconsegna della rete nazionale di gasdotti, o un aggregato di punti di riconsegna;

o) QE è la quota a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale riconosciuta nell'ambito della tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 9, comma 3, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pari a 314,8 lire/mc per il bimestre maggio – giugno 2001, sottoposta ad aggiornamento bimestrale secondo i criteri della deliberazione dell'Autorità 23 aprile 1999, n. 52/99;

p) rete è un insieme di gasdotti di trasporto su scala nazionale e regionale ovvero su scala solo nazionale o regionale a topologia connessa;

q) rete nazionale di gasdotti è la rete di trasporto definita con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 18 del 23 gennaio 2001, emanato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00 (di seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2000), e aggiornata ai sensi del medesimo articolo;

r) reti regionali di gasdotti sono le reti di gasdotti per mezzo dei quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii) del decreto legislativo n. 164/00, esclusa la rete nazionale di gasdotti;

s) RL^{C} è la quota parte dei ricavi relativa all'attività di rigassificazione di Gnl, imputata alla capacità del terminale;

t) RL^{E} è la quota parte dei ricavi relativa all'attività di rigassificazione di Gnl, imputata all'energia associata al Gnl rigassificato;

u) RL^{P} è la quota parte dei ricavi relativa ai potenziamenti ed estensioni finalizzati all'attività di rigassificazione di Gnl o relativa a nuovi terminali di Gnl, imputata alla capacità del terminale;

v) RT^{E} è la quota parte dei ricavi relativa alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale, imputata all'energia associata ai volumi trasportati;

w) RT^{F} è la quota parte dei ricavi relativa alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale, imputata in misura fissa a ciascun punto di riconsegna;

x) RT^{N} è la quota parte dei ricavi relativa all'attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale sulla rete nazionale di gasdotti, imputata alla capacità di trasporto conferita di tale rete;

y) RT^{NP} è la quota parte dei ricavi relativa ai potenziamenti ed estensioni finalizzati all'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale sulla rete nazionale di gasdotti, imputata alla capacità di trasporto conferita di tale rete;

z) RT^{R} è la quota parte dei ricavi relativa alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale sulla rete regionale di gasdotti, imputata alla capacità di trasporto conferita di tali reti;

aa) RT^{RP} è la quota parte dei ricavi relativa ai potenziamenti ed estensioni finalizzati alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale sulle reti regionali di gasdotti, imputata alla capacità di trasporto conferita di tali reti;

bb) utente è l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacità di trasporto o di rigassificazione per uso proprio o per cessione ad altri.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento si applica, per il periodo di regolazione, alle imprese di trasporto e di rigassificazione.

2.2 Le tariffe per l'attività o il servizio di trasporto e per l'attività o il servizio di rigassificazione di Gnl (di seguito: tariffa di trasporto e tariffa di rigassificazione) determinate, a partire dall'anno termico 2001-2002, sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento sono tariffe massime. Le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione applicano le tariffe, e le eventuali riduzioni, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra utenti.

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEI RICAVI DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO E DI RIGASSIFICAZIONE

Articolo 3

Ricavi di riferimento

3.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui ai successivi articoli 12 e 16, ciascuna impresa che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolge attività di trasporto o di rigassificazione calcola i ricavi di riferimento per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui ai successivi articoli 6, 7 e 10, facenti parte della tariffa per l'utilizzo delle reti di trasporto e il dispacciamento di gas naturale (di seguito: RT) e per l'utilizzo dei terminali di Gnl (di seguito: RL) per l'anno termico 2001 – 2002, secondo le modalità definite nei commi successivi.

3.2 I ricavi di riferimento RT e RL vengono calcolati, per ciascuna attività, sommando le seguenti componenti:

a) costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi del successivo comma 3;

b) costo riconosciuto del capitale investito netto, pari rispettivamente al 7,94 per cento per l'attività di trasporto e al 9,15 per cento per l'attività di rigassificazione, riferito al capitale investito netto calcolato ai sensi dei successivi commi 4 e 5;

c) ammortamenti economico - tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti necessari a ciascuna attività, ai sensi del successivo comma 6.

3.3 I costi operativi di cui al precedente comma 2, lettera a), comprendono tutte le spese operative e di carattere generale attribuibili all'attività di trasporto o a quella di rigassificazione, effettivamente sostenuti nell'esercizio 2000 e risultanti dai bilanci d'esercizio certificati delle imprese di trasporto o delle imprese di rigassificazione, al netto dei costi operativi attribuibili ai ricavi compensativi e alle attività capitalizzate, comprendendo in particolare:

a) il costo del personale;

b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;

c) i costi di compressione e di spinta e perdite di rete;

d) i costi per servizi e prestazioni esterne;

e) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti.

3.4 Il capitale investito netto delle attività di trasporto o di rigassificazione è definito come l'attivo immobilizzato calcolato secondo le modalità di cui al successivo comma 5, assumendo pari a zero il capitale circolante netto.

3.5 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato ciascuna impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attività di trasporto o di rigassificazione:

a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni presenti in bilancio al 31 dicembre 2000, raggruppate nelle categorie di cui

alla tabella 1, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non determinati in sede di bilancio;

b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a) in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, riportato nella tabella 2;

c) calcola il capitale investito lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b);

d) determina il fondo di ammortamento economico - tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera a) rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera seguente;

e) le percentuali di degrado (PD) sono calcolate con la seguente formula:

$$PD = \frac{2000 - \mathrm{AIP}}{\mathrm{VUT}} \times 100;$$

dove AIP è l'anno dell'incremento patrimoniale e VUT è la vita utile tecnica individuata nella tabella 1 per le diverse categorie di cespiti; i terreni non sono oggetto di ammortamento;

f) calcola, in relazione alla vita utile dei cespiti, la quota imputabile a ciascun anno relativa ai contributi a fondo perduto versati da pubbliche amministrazioni per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate alle attività di trasporto o di rigassificazione, rivalutata in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, riportato nella tabella 2;

g) calcola il capitale investito netto detraendo dal capitale investito lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento economico - tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei contributi a fondo perduto di cui alla lettera f).

3.6 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico – tecnici riconosciuti annualmente, ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attività di trasporto o di rigassificazione:

a) calcola la somma del capitale investito lordo delle singole categorie di immobilizzi materiali di cui al precedente comma 5, lettera c),

b) calcola gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera a), per ogni categoria, per la vita utile tecnica riportata nella tabella 1;

c) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera b), relativi alle diverse categorie.

3.7 Per ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attività di trasporto, i ricavi di riferimento RT sono suddivisi nelle seguenti componenti:

a) RT^E, pari al 30 per cento di RT dell'impresa di trasporto;

b) RT^F, pari al 3 per cento di RT dell'impresa di trasporto.

c) RT^N e RT^R, determinati sulla base della ripartizione dei costi dell'attività di ciascuna impresa relativa rispettivamente alla rete nazionale di gasdotti e alle

reti regionali, in modo da corrispondere complessivamente al 67 per cento di RT dell'impresa di trasporto.

3.8 Per ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attività di rigassificazione, i ricavi di riferimento RL sono suddivisi nelle seguenti componenti:

a) RL^E, pari al 30 per cento di RL dell'impresa di rigassificazione;

b) RL^C, pari al 70 per cento di RL dell'impresa di rigassificazione.

Articolo 4

Ricavi relativi a nuovi investimenti e altri ricavi

4.1 Il riconoscimento dei nuovi investimenti avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizioni che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e coerenti con criteri di economicità.

4.2 Entro il 31 marzo di ciascun anno, e ogni volta che sia necessario apportare significativi aggiornamenti, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione comunicano all'Autorità:

a) gli investimenti programmati mediante un prospetto riportante l'illustrazione degli obiettivi, dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere;

b) le dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della valutazione dei cespiti dismessi.

4.3 Con riferimento agli investimenti di cui al comma precedente realizzati ed entrati in servizio, e relativi agli anni solari precedenti, a partire dal 2001, riportati sui bilanci pubblicati o sui preconsuntivi disponibili, le imprese calcolano RT^{NP}, RT^{RP} e RL^P, e i corrispettivi integrativi di trasporto CV^P e di rigassificazione CVL^P, come segue :

a) RT^{NP}, pari al 7,47 per cento degli incrementi patrimoniali relativi alla rete nazionale di gasdotti;

b) RT^{RP}, pari al 7,47 per cento degli incrementi patrimoniali relativi alle reti regionali;

c) RL^P, pari al 9,09 per cento degli incrementi patrimoniali relativi ai terminali di Gnl;

d) CV^P, calcolato dall'impresa maggiore in ragione del 4,98 per cento degli incrementi patrimoniali complessivi relativi alla rete nazionale e alle reti regionali, diviso per l'energia associata ai volumi immessi nella rete nazionale di gasdotti nei punti di entrata esclusi i siti di stoccaggio, nell'anno solare 2000, assunta pari a 2786,10 petajoule (PJ);

e) CVL^P, calcolato in ragione del 6,06 per cento degli incrementi patrimoniali complessivi relativi ai terminali di Gnl, diviso per l'energia associata ai volumi di Gnl rigassificati nell'anno solare 2000, assunta pari a 139,45 petajoule (PJ);

4.4 I corrispettivi integrativi CV^P e CVL^P sono riconosciuti in modo da avere effetto per un periodo di 6 (sei) anni dall'anno di entrata in servizio delle opere relative.

4.5 Gli utenti che hanno contribuito finanziariamente allo sviluppo di reti hanno diritto a riduzioni dei corrispettivi unitari di capacità di cui al successivo articolo 7, complessivamente pari almeno al 7,94 per cento annuo del valore degli importi corrisposti, rivalutato in base all'indice dei prezzi dei beni di investimento pubblicato dall'Istat e ridotto in ragione del 2,5 per cento del valore iniziale annuo a partire dall'anno di erogazione del contributo.

4.6 In aggiunta ai ricavi di cui al precedente articolo 3 e ai precedenti commi del presente articolo è consentito, secondo le modalità di cui all'articolo 7 un ulteriore ricavo RA, pari al costo dei servizi per il bilanciamento del sistema, per l'ammontare definito ai successivi articolo 9, commi 2 e 5, e articolo 11, comma 6.

4.7 L'Autorità verifica, anche mediante controlli a campione:

a) l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo;

b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al precedente comma 3, con quelli risultanti dai bilanci pubblicati, anche preconsuntivi;

c) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) rispetto alle attività svolte.

4.8 In caso di divergenza tra gli incrementi patrimoniali risultanti dai preconsuntivi e quelli risultanti dai bilanci pubblicati, le imprese di trasporto o di rigassificazione procedono a rettifica e conguaglio nel corso del successivo anno termico, dandone comunicazione all'Autorità.

TITOLO III - DETERMINAZIONE, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI

Articolo 5

Punti di entrata e punti di uscita

L'impresa maggiore, sentite le altre imprese di trasporto o di rigassificazione, individua i punti di entrata ed uscita, secondo criteri di trasparenza e imparzialità, sulla base di aggregazioni territoriali caratterizzate dal minimo interscambio di gas naturale tra punti contigui e in modo tale che le differenze tra i valori dei corrispettivi unitari relativi a punti di uscita contigui non superino il 30 per cento del valore medio nazionale dei corrispettivi CP_e e CP_u come definiti dal successivo articolo 6, comma 2.

Articolo 6

Tariffa di trasporto

6.1 La tariffa di trasporto T si applica al servizio di trasporto su base continua e per una durata pari a un anno termico.

6.2 La tariffa di trasporto T per l'utente che consegna il gas nel punto di entrata *e* e lo preleva nel punto di uscita *u* della rete nazionale di gasdotti è data dalla seguente formula:

$T = (K_e \cdot CP_e) + (K_u \cdot CP_u) + (K_r \cdot CR_r) + CF + E \cdot (CV + CV^P)$;

dove:

- K_e è la capacità conferita all'utente nel punto di entrata *e* della rete nazionale di gasdotti, espressa in metri cubi /giorno (mc/g);
- CP_e è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti relativo ai conferimenti nel punto di entrata *e* della rete nazionale di gasdotti, espresso in lire per metro cubo/giorno;
- K_u è la capacità conferita all'utente nel punto di uscita *u* della rete nazionale di gasdotti, espressa in metri cubi /giorno (mc/g);
- CP_u è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita *u* della rete nazionale di gasdotti, espresso in lire per metro cubo/giorno;
- K_r è la capacità conferita all'utente nel punto di riconsegna *r* delle reti regionali di gasdotti, espressa in metri cubi /giorno (mc/g);
- CR_r è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna *r* delle reti regionali di gasdotti, espresso in lire per metro cubo/giorno;
- CF è il corrispettivo fisso per ciascun punto di riconsegna, espresso in lire;
- E è l'energia associata al gas immesso in rete, espressa in gigajoule (GJ);
- CV è il corrispettivo unitario variabile, espresso in lire per gigajoule;
- CV^P è il corrispettivo integrativo di cui al precedente articolo 4, espresso in lire per gigajoule.

6.3 I corrispettivi unitari di capacità facenti parte della tariffa T sono espressi con riferimento a un metro cubo di gas in condizioni standard, ovvero alla pressione assoluta di 1,01325 bar e alla temperatura di 15° C.

6.4 Nel caso di servizio di trasporto interrompibile di cui al successivo articolo 14, l'impresa di trasporto applica corrispettivi di capacità CP_e, CP_u, CR_r ridotti rispetto a quelli calcolati secondo le modalità di cui al successivo articolo 7, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.

6.5 Alle capacità conferite sulla rete nazionale e sulle reti regionali per periodi continuativi inferiori all'anno relativamente a forniture in nuovi punti di consegna e riconsegna, sono applicati corrispettivi di capacità CP_e, CP_u e CR_r ridotti in proporzione ai giorni di effettiva disponibilità della capacità conferita.

Articolo 7

Corrispettivi unitari di trasporto facenti parte della tariffa

7.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui ai successivi articoli 12 e 16:

a) l'impresa maggiore calcola i corrispettivi unitari di capacità CP_e e CP_u e i corrispettivi unitari variabili CV e CV^P secondo le disposizioni dei precedenti

articoli 4 e 6 e dei successivi commi 2, 5, 7 e 8, secondo criteri di trasparenza e imparzialità;

b) ciascuna impresa di trasporto calcola i corrispettivi CR_r e CF, secondo le disposizioni del precedente articolo 6 e dei successivi commi 3, 4, e 6;

c) le imprese di trasporto, tra le quali sussistano rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e che svolgono attività di trasporto su reti regionali di gasdotti tra loro interconnesse, possono procedere alla formulazione di una proposta tariffaria congiunta relativamente ai corrispettivi CR_r e CF, calcolati in base alla somma dei rispettivi RT^R, RT^{RP} e RT^F.

7.2 Ai fini della formulazione della proposta relativa ai corrispettivi CP_e e CP_u l'impresa maggiore:

a) calcola i costi unitari del trasporto C_{ij} da ciascun punto di entrata i, inclusi i siti di stoccaggio, a ciascun punto di uscita j, sulla base dei flussi del gas nella rete alla punta di consumo e della capacità di trasporto in funzione del diametro, secondo un criterio di proporzionalità diretta con le lunghezze dei gasdotti, e attribuendo alle tratte in controflusso un costo pari all'8 per cento del costo delle tratte percorse nella direzione del flusso; qualora in un punto di entrata vi siano più punti di consegna, e in un punto di uscita più punti di riconsegna, i costi sono calcolati come media ponderata rispetto alle capacità previste di consegna o riconsegna alla punta dei consumi;

b) calcola i valori dei corrispettivi unitari in ciascun punto in modo da minimizzare la somma delle differenze quadratiche tra i corrispettivi CP_i e CP_j e i costi C_{ij} secondo il criterio di ottimizzazione:

$$\min \sum_{i,j} (CP_i + CP_j - C_{ij})^2 ;$$

soggetto ai seguenti vincoli:

- sono escluse le soluzioni nelle quali i corrispettivi assumono valori negativi;

- il prodotto dei corrispettivi unitari CP_e moltiplicati per le capacità K_e previste nei punti di entrata incluso quello rappresentativo degli stoccaggi, non deve essere superiore alla metà del valore risultante dalla somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete nazionale ($RT^N + RT^{NP} + RA - FC^N_{t-1}$) delle imprese di trasporto, aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri del successivo articolo 11, secondo la seguente formula:

$$RT^N + RT^{NP} + RA - FC^N_{t-1} = 2 \sum_{e=1}^{m} K_e \cdot CP_e ;$$

dove FC^N_{t-1} è il fattore correttivo definito al successivo articolo 11, comma 2, e m è il numero dei punti di entrata; i corrispettivi unitari CP_e sono da intendersi al lordo di eventuali riduzioni applicate dall'impresa;

- il prodotto dei corrispettivi unitari CP_u per le capacità K_u previste nei punti di uscita, non deve essere superiore alla metà del valore risultante dalla somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete nazionale ($RT^N + RT^{NP} + RA - FC^N_{t-1}$) delle imprese di trasporto, aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri del successivo articolo 11, secondo la seguente formula:

$$RT^N + RT^{NP} + RA - FC^N_{t-1} = 2\sum_{u=1}^{n} K_u \cdot CP_u \ ;$$

dove n è il numero dei punti di uscita; i corrispettivi unitari CP_u sono da intendersi al lordo di eventuali riduzioni applicate dall'impresa;

c) sostituisce i corrispettivi unitari di entrata dagli stoccaggi con un unico corrispettivo determinato come media dei corrispettivi unitari di entrata relativi ai singoli siti di stoccaggio, ponderata con la portata massima giornaliera erogabile da ciascun sito;

d) pone pari a zero il corrispettivo unitario di uscita verso gli stoccaggi di cui alla lettera precedente, qualora la capacità complessivamente conferita in uscita dalla rete verso gli stoccaggi non sia superiore alla corrispondente capacità conferita in entrata nello stesso punto; in caso contrario calcola il corrispettivo di entrata con riferimento alla capacità conferita in uscita.

7.3 Ai fini della formulazione della proposta relativa al corrispettivo CR_r, ciascuna impresa di trasporto:

a) calcola il corrispettivo unitario CR_r per tutti i punti di riconsegna che distano almeno 15 chilometri dalla rete nazionale di gasdotti, dove la distanza è assunta pari alle lunghezze dei gasdotti di cui al successivo comma 9;

b) riduce, per i punti di riconsegna che distano meno di 15 chilometri dalla rete nazionale di gasdotti, il corrispettivo CR^D proporzionalmente alla minor distanza, secondo la formula:

$$CR^D = \frac{D}{15} \times CR_r \ ;$$

dove :

- D è la distanza del punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti, espressa in chilometri, assunta pari alle lunghezze dei gasdotti di cui al successivo comma 9.
- CR_r è il corrispettivo per distanze non inferiori a 15 chilometri.

c) calcola i corrispettivi unitari CR_r e CR^D in modo che il prodotto di tali corrispettivi moltiplicati per le capacità previste nei punti di riconsegna, non sia superiore alla somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete regionale di gasdotti ($RT^R + RT^{RP} - FC^R_{t-1}$) per ciascuna impresa di trasporto, aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri del successivo articolo 11, dove FC^R_{t-1} è il fattore correttivo definito al successivo articolo 11, comma 2; i corrispettivi unitari CR_r e CR^D sono da intendersi al lordo di eventuali riduzioni dei corrispettivi applicati dall'impresa.

7.4 Qualora sia la consegna che la riconsegna del gas avvengano attraverso le reti regionali di gasdotti, si applica un unico corrispettivo CR_r.

7.5 Nel caso in cui l'attività di trasporto sia svolta attraverso la sola rete nazionale di gasdotti, oppure attraverso reti regionali di gasdotti senza transito attraverso la rete nazionale di gasdotti, i corrispettivi CV e CV^P sono ridotti del 40 per cento.

7.6 Ciascuna impresa di trasporto definisce, per il primo anno termico del periodo di regolazione, valori di CF articolati in non più di tre livelli, tenendo conto delle caratteristiche del servizio reso, in modo tale che il prodotto di tali valori, moltiplicati per il numero di punti di riconsegna di ciascuna impresa non sia superiore a RT^F di cui al precedente articolo 3.

7.7 L'impresa maggiore calcola il corrispettivo unitario variabile CV per il primo anno termico del periodo di regolazione dividendo RT^E, di cui al precedente articolo 3, per l'energia immessa nella rete nazionale di gasdotti nei punti di entrata esclusi i siti di stoccaggio nell'anno solare 2000, assunta pari a 2786,10 petajoule (PJ).

7.8 Il corrispettivo CV e il corrispettivo integrativo CV^P di cui ai precedenti articoli 4 e 6 sono applicati all'energia immessa in ciascuno dei punti di entrata, esclusi i siti di stoccaggio.

7.9 Entro 15 (quindici) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ciascuna impresa di trasporto pubblica, anche sul proprio sito internet, un prospetto che riporta l'elenco delle lunghezze, espresse in chilometri, dei gasdotti che collegano i punti di riconsegna, raggruppati per comune, alla rete nazionale di gasdotti. Negli anni successivi ciascuna impresa pubblica gli aggiornamenti del prospetto di cui al presente comma entro i quindici giorni successivi all'aggiornamento della rete nazionale di gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00.

Articolo 8

Interconnessioni

8.1 Con cadenza annuale, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione delle proposte tariffarie, ai sensi dei successivi articoli 12 e 16, le imprese di trasporto, nei casi in cui l'attività di trasporto sia svolta attraverso reti interconnesse gestite da più imprese, definiscono, in via contrattuale, le modalità per la ripartizione dei corrispettivi previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 7 e dei costi e dei ricavi relativi al bilanciamento del sistema e alla modulazione di cui ai succesivi articoli 9 e 15, secondo criteri di equità, trasparenza e aderenza ai costi effettivamente sostenuti.

8.2 Ai fini del perfezionamento del contratto di cui al comma precedente, le imprese di trasporto identificano i flussi di gas naturale sulla rete alla punta di consumo evidenziando l'esistenza di eventuali risparmi di costo dovuti a controflussi di gas, nonché i costi relativi al dispacciamento del sistema nazionale del gas e delle porzioni di rete nella disponibilità di ciascuna impresa.

8.3 Copia dei contratti di cui al precedente comma 1, è trasmessa all'Autorità entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipulazione.

8.4 Qualora i contratti di cui al precedente comma 1, non si perfezionino entro il termine ivi previsto, provvede l'Autorità, sentite eventualmente le imprese interessate.

Articolo 9

Costi di bilanciamento del sistema e di modulazione

9.1 Le imprese di trasporto comunicano, tenuto conto della quota di clienti finali allacciati alla porzione di rete nella disponibilità di ciascuna:

a) i requisiti di iniezione, erogazione e volume di gas da stoccaggio necessari per il bilanciamento del sistema;

b) i requisiti di iniezione, erogazione e volume di gas da stoccaggio necessari a garantire ai clienti non idonei direttamente o indirettamente connessi alle proprie reti la disponibilità dei servizi di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00.

9.2 Il costo del servizio di bilanciamento di cui alla lettera a) del comma precedente è calcolato in base alle tariffe dei servizi di stoccaggio e costituisce il ricavo RA di cui al precedente articolo 4.

9.3 Il costo dei servizi di cui alla lettera b) del precedente comma 1, nella misura approvata dall'Autorità con le modalità dei successivi articoli 12 e 16, è determinato in base alle tariffe dei servizi di stoccaggio, tenendo conto del costo del capitale per i volumi necessari di gas naturale valutati al costo QE. Fino alla determinazione della componente QT della tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 9, comma 3, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, il suddetto costo dei servizi si intende compreso nella componente transitoria CMP di cui all'articolo 9, comma 5, della medesima deliberazione.

9.4 In caso di successiva variazione delle tariffe di stoccaggio di cui ai precedenti commi 2 e 3, le imprese di trasporto procedono a compensazione nei confronti degli utenti entro 180 (centottanta) giorni dal verificarsi della predetta variazione.

9.5 Le differenze risultanti dalla diversa valorizzazione del gas necessario per il servizio di modulazione nei confronti dei clienti non idonei alla data di acquisto, rispetto alla valorizzazione risultante all'1 gennaio 2003, danno luogo a corrispondenti variazioni dei ricavi RA dell'anno termico 2003 – 2004.

Articolo 10

Tariffa di rigassificazione

10.1 La tariffa di rigassificazione è proposta dalle imprese di rigassificazione e articolata in un corrispettivo dipendente dalla capacità conferita e in un corrispettivo dipendente dai volumi rigassificati. Le proposte tariffarie assicurano trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.

10.2 Le imprese di rigassificazione calcolano la tariffa per il successivo anno termico in modo tale che il ricavo derivante dai corrispettivi correlati alle capacità previste

non sia superiore ai ricavi di riferimento relativi a ciascun terminale di Gnl dell'impresa ($RL^C + RL^P - FC^L_{t-1}$), aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri previsti dal successivo articolo 11, dove FC^L_{t-1} è il fattore correttivo, ivi definito al comma 2.

10.3 Il corrispettivo variabile di rigassificazione CVL è calcolato dall'impresa di rigassificazione dividendo i ricavi RL^E di cui al precedente articolo 3 per l'energia rigassificata nell'anno solare 2000.

10.4 Al corrispettivo variabile CVL si aggiunge il corrispettivo integrativo variabile CVL^P di cui al precedente articolo 4.

Articolo 11

Aggiornamento dei ricavi e delle tariffe

11.1 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, i ricavi sono aggiornati mediante il metodo del *price cap*, applicando ai valori dell'anno precedente le seguenti formule:

a) $RT^N_t = RT^N_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP + Y + Q + W)$;

b) $RT^R_t = RT^R_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP + Y + Q + W)$;

c) $RL^C_t = RL^C_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP^L + Y + Q + W)$;

dove:

- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno solare precedente quello di applicazione delle tariffe, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
- RP è il tasso annuale prefissato di variazione della produttività per le reti di trasporto, pari al 2 per cento;
- RP^L è il tasso annuale prefissato di variazione della produttività per i terminali di Gnl, pari all'1 per cento;
- Y è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo;
- Q è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali recuperi di qualità rispetto a standard prefissati;
- W è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali nuove attività volte al controllo della domanda e all'uso efficiente delle risorse.

11.2 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, ai fini della formulazione delle proposte tariffarie, secondo i criteri degli articoli 6, 7 e 10:

a) il fattore correttivo FC^N è così determinato:

$$FC^N_t = (REF^N_{t-1} - RT^N_{t-1} - RT^{NP}_{t-1} - RA_{t-1} + FC^N_{t-1}) (1 + r_{t-1}) ;$$

b) i fattori correttivi FC^R sono così determinati:

$$FC^R_t = (REF^R_{t-1} - RT^R_{t-1} - RT^{RP}_{t-1} + FC^R_{t-1}) (1 + r_{t-1}) ;$$

c) i fattori correttivi FC^L sono così determinati:

$FC^L_t = (REF^L_{t-1} - RL_{t-1} - RL^P_{t-1} + FC^L_{t-1}) (1 + r_{t-1})$;

dove:

- FC^N_t, FC^R_t, FC^L_t sono i fattori correttivi per l'anno termico corrente;
- r_{t-1} è il tasso di rendimento medio annuo dei buoni del tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75 per cento;
- REF^N_{t-1}, REF^R_{t-1} e REF^L_{t-1} sono i ricavi relativi rispettivamente alla rete nazionale di gasdotti, alle reti regionali di gasdotti e ai terminali di Gnl, conseguiti applicando i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 6 e 7 alle capacità effettivamente conferite ai sensi del successivo articolo 14 per il precedente anno termico;
- FC^N_{t-1}, FC^R_{t-1}, FC^L_{t-1}.sono i fattori correttivi determinati per il precedente anno termico.

11.3 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il corrispettivo unitario variabile di trasporto CV è aggiornato con il metodo del *price cap*, secondo la seguente formula:

$CV_t = CV_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP^V)$;

dove RP^V è il tasso annuale prefissato di variazione della produttività per la quota di costo correlata all'energia trasportata, pari al 4,5 per cento;

11.4 Il corrispettivo fisso CF è aggiornato per ogni anno termico del periodo di regolazione, escluso il primo, con il metodo del *price cap*, secondo la seguente formula:

$CF_t = CF_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP)$;

dove RP è il tasso annuale prefissato di variazione della produttività per le reti di trasporto, pari al 2 per cento;

11.5 Il corrispettivo variabile di rigassificazione CVL è aggiornato per ogni anno termico del periodo di regolazione, escluso il primo, con il metodo del *price cap*, secondo la seguente formula:

$CVL_t = CVL_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP^{LV})$;

dove RP^{LV} è il tasso annuale prefissato di variazione della produttività per la quota di costo correlata all'energia rigassificata, pari al 2 per cento;

11.6 I ricavi derivanti dai corrispettivi di bilanciamento del sistema, di cui al successivo articolo 15, sono portati in detrazione dai ricavi RA per l'anno termico successivo a quello dell'applicazione dei corrispettivi medesimi.

11.7 Il valore del capitale investito netto riconosciuto ai fini della determinazione delle tariffe di trasporto e di rigassificazione per il periodo di regolazione che decorre dall'1 ottobre 2005, è dato dal valore riconosciuto in sede di prima applicazione del presente provvedimento, calcolato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera g), al quale sono sommati gli incrementi patrimoniali di cui al precedente articolo 4 e detratte le quote di ammortamento, nonché le dismissioni valutate secondo i criteri

di cui all'articolo 3, comma 5. Tutte le voci precedenti tengono conto dell'inflazione del periodo di regolazione.

11.8 Per le imprese che avviano l'attività di trasporto o di rigassificazione attraverso nuove reti o nuovi terminali di Gnl entrati in esercizio dopo la pubblicazione del presente provvedimento, la definizione del valore del capitale investito netto riconosciuto ai fini della determinazione delle tariffe di trasporto e di rigassificazione per il periodo di regolazione che decorre dall'1 ottobre 2005, è dato dagli incrementi patrimoniali di cui al precedente articolo 4, al netto dei relativi ammortamenti economico – tecnici valutati secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), e delle dismissioni valutate secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 5.

11.9 L'Autorità definisce il valore dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre dall'1 ottobre 2005, riconoscendo alle imprese almeno la metà degli ulteriori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi del presente provvedimento.

11.10 Ai fini della determinazione delle tariffe per il periodo di regolazione che decorre dall'1 ottobre 2005, l'Autorità può procedere a verifica, tramite perizia del valore del capitale investito al 31 dicembre 2003 e dei costi operativi del 2003.

Articolo 12

Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe

12.1 Entro il 28 febbraio di ogni anno, le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore trasmettono a quest'ultima i dati e le informazioni necessarie per il calcolo dei corrispettivi unitari di cui al precedente articolo 7 e per l'individuazione dei punti di entrata e di uscita di cui al precedente articolo 5.

12.2 Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione sottopongono all'Autorità:

a) i ricavi RT^{N}, RT^{R}, RL^{C}, definiti come al precedente articolo 3, aggiornati in base all'articolo 11 e relativi al successivo anno termico;

b) i ricavi RT^{NP}, RT^{RP} e RL^{P} e i corrispettivi integrativi di trasporto CV^{P} e di rigassificazione CVL^{P} definiti come al precedente articolo 4, e relativi al successivo anno termico;

c) un'adeguata rappresentazione anche cartografica delle infrastrutture utilizzate per l'attività di trasporto;

d) una proposta relativa alla definizione dei punti di entrata e dei punti di uscita dalla rete nazionale di gasdotti, nel rispetto dell'obbligo di trasparenza e imparzialità, di cui al precedente articolo 5;

e) le proposte tariffarie relative al successivo anno termico, calcolate sulla base delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 10 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento;

f) le proposte relative ai requisiti di iniezione e erogazione e di volume di gas e ai costi dei servizi di bilanciamento del sistema e di modulazione di cui al precedente articolo 9.

12.3 Entro il termine di cui al comma precedente, le proposte per la definizione dei punti di entrata ed uscita, dei corrispettivi relativi alla rete nazionale di gasdotti e del corrispettivo integrativo di trasporto CV^P, sono presentate dall'impresa maggiore all'Autorità e comunicate alle altre imprese di trasporto, in quest'ultimo caso unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.

12.4 Entro il 30 aprile di ogni anno, le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore possono presentare all'Autorità, con riferimento alle proposte di cui al precedente comma, osservazioni e richieste motivate di modifiche.

12.5 Le proposte di cui al precedente comma 2, sono approvate qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento.

12.6 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione della tariffe da parte dell'Autorità, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione pubblicano, per ciascun punto di entrata e uscita, i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 10 che rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo.

12.7 Entro 15 (quindici) giorni dall'applicazione di eventuali riduzioni delle tariffe, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione pubblicano, nel rispetto dell'anonimato degli utenti beneficiari, dette riduzioni, con indicazione delle quantità trasportate, nonché delle capacità conferite in ciascun punto di entrata e uscita.

12.8 Le imprese che avviano l'attività di trasporto o l'attività di rigassificazione rispettivamente attraverso nuove reti o nuovi terminali di Gnl, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ne danno comunicazione all'Autorità entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio delle attività e determinano le tariffe relative all'attività svolta per il primo anno termico di attività. Per il secondo anno termico di attività ai fini della determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui al presente articolo considerando, ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui al precedente comma 2, i ricavi di cui all'articolo 4 del presente provvedimento.

Articolo 13

Attestazione e verifica dei ricavi

13.1 Entro il 28 febbraio di ogni anno, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione trasmettono all'Autorità una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i ricavi di cui ai successivi commi 2 e 3, conseguiti nel precedente anno termico.

13.2 La dichiarazione di cui al comma precedente da rendersi da parte delle imprese di trasporto deve indicare:

a) i ricavi suddivisi per i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 6 e 7;

b) i ricavi derivanti dalle compensazioni tra imprese derivanti dalle interconnessioni di cui al precedente articolo 8, con specificazione dei ricavi derivanti da corrispettivi unitari di capacità e dei ricavi derivanti da corrispettivi unitari variabili, di cui ai precedenti articoli 6 e 7;

c) i ricavi derivanti da corrispettivi di bilanciamento del sistema di cui al successivo articolo 15;

d) per ciascuno dei ricavi indicati alle precedenti lettere a), b) e c), le relative capacità conferite e quantità trasportate nell'anno termico precedente e i corrispettivi unitari.

13.3 La dichiarazione di cui al precedente comma 1, richiesta alle imprese di rigassificazione deve indicare i ricavi relativi al precedente anno termico suddivisi per i corrispettivi di cui all'articolo 10, con indicazione delle capacità conferite dall'impresa e delle quantità rigassificate nell'anno termico precedente.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ E DI CORRISPETTIVI PER IL BILANCIAMENTO DEL SISTEMA

Articolo 14

Conferimenti della capacità di trasporto e della capacità di rigassificazione

14.1 Le imprese di trasporto comunicano mensilmente all'Autorità le capacità impegnate e utilizzate nei singoli punti di consegna e di riconsegna.

14.2 Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n.164/00, e non oltre il 30 settembre 2002, i conferimenti della capacità di trasporto e di rigassificazione sono effettuati secondo le disposizioni dei commi seguenti.

14.3 Il conferimento della capacità nei punti di entrata è effettuato dall'impresa di trasporto su base annuale, entro il 15 settembre di ogni anno, salvo i casi di cui ai successivi commi 12 e 13. L'utente della rete titolare del conferimento ovvero l'utente a cui detta titolarità venga successivamente trasferita, comunica ogni settimana per quella seguente, secondo modalità concordate con l'impresa di trasporto, le prenotazioni giornaliere delle capacità articolate per ciascun punto di consegna, dichiarando la capacità che vuole impegnare, l'indice di Wobbe e il potere calorifico superiore del gas da immettere. L'utente conferma ogni giorno per quello seguente, secondo modalità concordate con l'impresa di trasporto, le prenotazioni giornaliere delle capacità.

14.4 Il conferimento della capacità, anche pro quota, nei punti di uscita e di riconsegna è effettuato dall'impresa di trasporto su base annuale, semestrale o trimestrale, entro il 15 settembre di ogni anno, salvo i casi di cui ai successivi commi 12 e 13. L'utente della rete titolare del conferimento ovvero l'utente a cui detta titolarità venga successivamente trasferita, comunica ogni settimana per quella seguente, secondo modalità concordate con l'impresa di trasporto, le prenotazioni giornaliere delle capacità articolate per ciascun punto di uscita e di riconsegna; l'utente conferma ogni giorno per quello seguente, secondo modalità concordate con l'impresa di trasporto, le prenotazioni giornaliere delle capacità.

14.5 Le capacità complessivamente conferite a ciascun utente nei punti di entrata non possono essere superiori a quelle complessivamente conferite, anche pro quota, nei punti di uscita dalla rete nazionale di gasdotti. Le capacità conferite in ciascun punto di uscita anche pro quota non possono essere superiori alla somma delle

capacità conferite nei singoli punti di riconsegna afferenti ad uno stesso punto di uscita della rete nazionale di gasdotti.

14.6 Le imprese di trasporto definiscono, in via contrattuale, modalità operative necessarie ai fini del bilanciamento del sistema.

14.7 Ciascuna impresa di trasporto applica i corrispettivi di capacità per la rete nazionale di gasdotti, di cui al precedente articolo 7, sulla base delle capacità conferite per ciascun punto di entrata e di uscita.

14.8 L'impresa di trasporto applica i corrispettivi di capacità per le reti regionali di cui al precedente articolo 7, sulla base delle capacità conferite nei singoli punti di riconsegna.

14.9 Gli utenti possono cedere ad altri e scambiare tra loro la capacità di cui dispongono, dandone informazione preventiva all'impresa di trasporto.

14.10 In presenza di capacità disponibile e nel rispetto dell'anonimato degli utenti richiedenti, l'impresa di trasporto ha l'obbligo di consentire loro lo scambio di capacità rispettivamente da un punto di consegna e di riconsegna ad un altro punto di consegna e di riconsegna, senza oneri aggiuntivi oltre i corrispettivi di cui all'articolo 7.

14.11 Le cessioni e gli scambi di capacità di cui al comma 9, nonché le loro condizioni economiche, sono comunicati mensilmente dagli utenti interessati all'Autorità, che vigila affinché tali cessioni e scambi avvengano in condizioni concorrenziali e non vi siano ostacoli alla parità di condizioni di accesso al sistema, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00.

14.12 L'impresa di trasporto consente, nel corso dell'anno termico, nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite:

a) qualora vi sia capacità disponibile;

b) per forniture in nuovi punti di riconsegna;

c) per l'avvio di nuovi punti di consegna, di nuove produzioni o di nuove importazioni.

14.13 L'impresa di trasporto consente, con cadenza di norma trimestrale, nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite in modo da assicurare la fornitura nei punti di riconsegna esistenti, ai clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro.

14.14 Le imprese di trasporto rendono disponibile un servizio di trasporto di tipo interrompibile, articolato secondo modalità concordate con gli utenti, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra i medesimi.

14.15 Il servizio di rigassificazione è offerto previa prenotazione su base annuale della capacità disponibile, conferita entro il 31 agosto di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti, e assicurando la parità di trattamento tra gli utenti.

14.16 Per le modalità di accesso ai terminali di Gnl si applicano le norme previste per le reti di gasdotti al presente articolo.

Articolo 15

Corrispettivi per il bilanciamento del sistema

15.1 Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, i corrispettivi per il bilanciamento del sistema sono determinati secondo le disposizioni dei commi seguenti.

15.2 Gli utenti della rete nazionale di gasdotti assicurano il bilanciamento giornaliero tra l'energia immessa in rete e l'energia prelevata dalla rete nei punti di uscita. E' consentita una tolleranza in più o in meno pari al 15 per cento delle quantità immesse rispetto a quelle prelevate.

15.3 Le imprese di trasporto sono tenute a riconsegnare agli utenti la stessa quantità di energia da questi ultimi immessa nei punti di entrata, e a informare gli utenti nel più breve tempo possibile circa le quantità effettivamente immesse e prelevate.

15.4 Nel caso in cui, nell'arco di 30 (trenta) giorni, le quantità immesse dall'utente nella rete di gasdotti risultino inferiori a quelle prelevate, l'impresa di trasporto applica a tale utente:

a) allo sbilanciamento non compensato nell'ambito della rete (SNC), un corrispettivo pari a QE aumentato del 25 per cento, dove:

- $SNC = \Sigma SRN \cdot SN / \Sigma SN$;
- ΣSRN è lo sbilanciamento negativo complessivo della rete di gasdotti;
- SN è lo sbilanciamento negativo dell'utente;
- ΣSN è la somma di tutti gli sbilanciamenti negativi registrati sulla rete di gasdotti.

b) allo sbilanciamento compensato (SC) un corrispettivo pari a QE aumentato del 15 per cento, dove:

- $SC = SN - SNC$;

15.5 Nel caso in cui, nell'arco di 30 (trenta) giorni, le quantità immesse dall'utente nella rete di gasdotti risultino superiori a quelle prelevate, l'impresa di trasporto riconosce:

a) allo sbilanciamento non compensato nell'ambito della rete (SPC), un corrispettivo pari a QE diminuito del 20 per cento, dove:

- $SPC = \Sigma SRP \cdot SP / \Sigma SP$;
- ΣSRP è lo sbilanciamento positivo complessivo della rete di gasdotti;
- SP è lo sbilanciamento positivo dell'utente;
- ΣSP è la somma di tutti gli sbilanciamenti positivi registrati sulla rete di gasdotti;

b) allo sbilanciamento compensato (SC) un corrispettivo pari a QE diminuito del 10 per cento, dove:

- $SC = SP - SPC$.

15.6 Nel caso in cui, nell'arco di un giorno, le quantità immesse dall'utente nella rete di gasdotti risultino inferiori a quelle prelevate, oltre la tolleranza di cui al comma 2, l'impresa di trasporto applica a tale utente i corrispettivi previsti dal precedente comma 4.

15.7 Nel caso in cui, nell'arco di un giorno, le quantità immesse dall'utente nella rete di gasdotti risultino superiori a quelle prelevate, al netto della tolleranza di cui al precedente comma 2, l'impresa di trasporto riconosce a tale utente i corrispettivi previsti dal comma 5.

15.8 Nel caso in cui l'utente utilizzi capacità in entrata superiore a quella conferita, l'utente corrisponde all'impresa di trasporto un corrispettivo pari a tre volte l'ammontare annuale dei corrispettivi di capacità nel punto di entrata in cui avviene il supero di capacità moltiplicato per la capacità usata in eccesso.

15.9 Nel caso in cui l'utente utilizzi capacità in uscita superiore a quella conferita oltre la soglia di tolleranza del 5 per cento, l'utente corrisponde all'impresa di trasporto un corrispettivo pari:

a) a 1,5 volte l'ammontare annuale dei corrispettivi di capacità nel punto di uscita in cui avviene il supero di capacità, moltiplicato per la capacità usata in eccesso, per superi a partire dal 5 per cento fino al 15 per cento della capacità conferita;

b) a due volte l'ammontare annuale dei corrispettivi di capacità nel punto di uscita in cui avviene il supero di capacità, moltiplicato per la capacità usata in eccesso, per superi a partire dal 15 per cento della capacità conferita.

15.10 Nel caso in cui l'utente utilizzi capacità nei punti di riconsegna superiore a quella conferita oltre la soglia di tolleranza del 10 per cento, l'utente corrisponde all'impresa di trasporto un corrispettivo pari a 1,25 volte l'ammontare annuale dei corrispettivi di capacità nel punto di riconsegna in cui avviene il supero di capacità, moltiplicato per la capacità usata in eccesso, per superi a partire dal 10 per cento.

15.11 In caso di condizioni climatiche eccezionali, nei limiti delle esigenze di gestione e sicurezza del sistema, l'impresa di trasporto riconosce alle imprese di distribuzione del gas per il volume di gas naturale consumato dai loro clienti nell'ambito del loro sistema di distribuzione una riduzione dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 8, 9 e 10, comunque non inferiore al 25 per cento.

15.12 E' consentita la stipula di contratti per l'accesso alla rete nazionale di gasdotti e alla rete regionale di gasdotti, in deroga alle condizioni previste dal precedente articolo 14 e dal presente articolo, con l'obbligo per i soggetti contraenti di trasmettere copia di tali contratti, pena la nullità dei medesimi entro 15 (quindici) giorni dalla stipula, all'Autorità per la verifica di cui al successivo comma 13.

15.13 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dei contratti di cui al precedente comma 12, l'Autorità verifica che le clausole ivi contenute non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni e la trasparenza del servizio di trasporto e di dispacciamento del gas, e comunica ai soggetti contraenti, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche di dette clausole. Qualora l'Autorità non si pronunci dal

ricevimento dei contratti di cui al precedente comma 12 detti contratti si intendono positivamente verificati.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe relative all'anno termico 2001 - 2002

16.1 Per l'anno termico 2001-2002, i calcoli di cui al precedente articolo 7 si effettuano utilizzando in luogo delle capacità previste nei punti di entrata, di uscita e di riconsegna, la media tra la previsione relativa alla punta giornaliera di consumo in condizioni climatiche normali e quella relativa alla punta di consumo giornaliera riferita all'inverno con tempo di ritorno pari a uno ogni venti anni.

16.2 Ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2001-2002, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione trasmettono all'Autorità ed alle altre imprese che svolgono le medesime attività, entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento:

a) i ricavi RT^E, RT^F, RT^N, RT^R, RL^E, RL^C di cui al precedente articolo 3;

b) la proposta relativa alla definizione dei punti di entrata e dei punti di uscita dalla rete nazionale di gasdotti di cui all'articolo 5, comma 1;

c) le proposte tariffarie relative al primo anno termico del periodo di di regolazione, calcolate secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 10 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento;

d) i requisiti di iniezione ed erogazione e i costi dei servizi di modulazione di cui al precedente articolo 9.

16.3 Le imprese diverse dalla impresa maggiore possono presentare all'Autorità, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle proposte argomentate di cui al comma precedente, osservazioni e richieste di modifica. Le proposte si intendono approvate qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse.

16.4 Le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione pubblicano anche mediante l'utilizzo dei propri siti internet, le tariffe approvate dall'Autorità entro 15 (quindici) giorni dalla data della loro approvazione. Le tariffe rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo.

Articolo 17

Compensazioni di cui all'articolo 23, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00

17.1 Entro il 30 giugno 2002, le imprese di trasporto procedono a compensazione nei confronti degli utenti interessati, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, sulla base delle tariffe in vigore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.164/00, adottando retroattivamente i valori delle capacità conferite agli utenti al 30 giugno 2001, ovvero, se non disponibili o inferiori, i valori massimi di portata giornaliera rilevati nei singoli punti di entrata ed uscita

dalla rete nazionale di gasdotti e di riconsegna delle reti regionali, rilevati nel periodo nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00 e la data del 30 giugno 2001.

Articolo 18

Disposizioni finali

18.1 I valori dei corrispettivi unitari definiti nel presente provvedimento sono espressi in lire, con arrotondamento alla terza cifra decimale, oppure in euro, con arrotondamento alla sesta cifra decimale.

18.2 Con successivi provvedimenti l'Autorità definisce i parametri Y, Q e W di cui all'articolo 11, comma 1. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, i parametri Y, Q e W sono pari a zero.

18.3 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Tabella 1 - Vita tecnica utile per le diverse categorie di cespiti

Categoria di cespiti	Vita tecnica utile (in anni)
Fabbricati	50
Metanodotti (condotte e derivazioni)	40
Centrali di spinta	20
Impianti di Gnl	25
Altre immobilizzazioni	10

Tabella 2 - Deflatore degli investimenti fissi lordi

Anno	Deflatore investimenti fissi lordi	Anno	Deflatore investimenti fissi lordi
1944	1497,7910	1973	12,1298
1945	223,5229	1974	9,3947
1946	59,3978	1975	7,9954
1947	34,7771	1976	6,5512
1948	29,4952	1977	5,5108
1949	29,6284	1978	4,8340
1950	29,2534	1979	4,1386
1951	26,0165	1980	3,3713
1952	25,8023	1981	2,7757
1953	26,2885	1982	2,3893
1954	26,7148	1983	2,1369
1955	26,7020	1984	1,9509
1956	25,9398	1985	1,7898
1957	25,2185	1986	1,7233
1958	25,8002	1987	1,6453
1959	25,9822	1988	1,5531
1960	24,9392	1989	1,4736
1961	24,0695	1990	1,3821
1962	23,0890	1991	1,3047
1963	21,3570	1992	1,2550
1964	20,4627	1993	1,2053
1965	20,3982	1994	1,1681
1966	19,8493	1995	1,1237
1967	19,1969	1996	1,0943
1968	18,7650	1997	1,0741
1969	17,7193	1998	1,0564
1970	16,2514	1999	1,0434
1971	15,2545	2000	1,0183
1972	14,5561	2001	1,0000

02A09510

DELIBERAZIONE 2 luglio 2002.

Disposizioni in materia di tariffe per l'utilizzo dei terminali di GNL, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01. (Deliberazione n. 128/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 luglio 2002,

Premesso che:

l'art. 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini le tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;

con la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01), l'Autorità ha emanato criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl);

con la deliberazione 2 luglio 2002, n. 127/02 recante rettifiche di errori materiali della deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 127/02), l'Autorità ha rettificato alcuni articoli della deliberazione n. 120/01, in quanto viziati da errori materiali;

ai sensi dell'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2002-2003, entro il 31 marzo 2002, le imprese di rigassificazione sottopongono all'Autorità:

a) i ricavi RL^C, aggiornati in base all'art. 11;

b) i ricavi RL^P e i corrispettivi integrativi di rigassificazione CVL^P;

c) le proposte tariffarie relative al secondo anno termico del periodo regolazione;

ai sensi dell'art. 12, comma 5, della deliberazione n. 120/01, le proposte si intendono approvate, qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento;

ai sensi dell'art. 12, comma 6, della deliberazione n. 120/01, entro quindici giorni dalla data di approvazione della tariffe da parte dell'Autorità, le imprese di rigassificazione pubblicano i corrispettivi che rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 164/2000;

Visti:

la deliberazione dell'Autorità n. 120/01;

la deliberazione dell'Autorità n. 193/01;

la deliberazione dell'Autorità n. 127/02;

Considerato che:

in data 28 marzo 2002 (prot. Autorità n. 006786 del 28 marzo 2002), la società GNL Italia S.p.a. ha trasmesso all'Autorità una comunicazione concernente i ricavi di riferimento, i corrispettivi integrativi di rigassificazione e la relativa proposta tariffaria per l'anno termico 2002-2003;

in data 24 giugno 2002 (prot. Autorità CDM/M02/2331/rc), gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società GNL Italia S.p.a. richieste di approfondimenti relativamente alla precedente comunicazione dei ricavi di riferimento, ai sensi della deliberazione n. 120/01;

la società GNL Italia S.p.a., in data 26 giugno 2002 (prot. Autorità n. 013560 del 27 giugno 2002), ha provveduto a trasmettere all'Autorità gli approfondimenti richiesti, integrazioni e una nuova proposta relativa al calcolo dei ricavi di riferimento e alla tariffa di rigassificazione;

Ritenuto che sia opportuno dare certezza alle imprese e agli utenti del sistema approvando la proposta tariffaria trasmessa all'Autorità in applicazione della deliberazione n. 120/01;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01).

Art. 2.

Verifica della proposta tariffaria per l'anno termico 2002-2003

2.1. È approvata la proposta di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, presentata dalla società GNL Italia S.p.a. per l'anno termico 2002-2003, avente ad oggetto la tariffa di rigassificazione, riportata nella tabella 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e i ricavi RL^C e RL^P.

Art. 3.

Pubblicazione delle tariffe

3.1. La società GNL Italia pubblica, anche nel proprio sito Internet, la tariffa di rigassificazione, e contestualmente informazioni atte ad assicurare trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.

3.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Di conferire mandato al presidente per gli adempimenti a seguire.

Milano, 2 luglio 2002

Il presidente: RANCI

TABELLA 1

TARIFFA DI RIGASSIFICAZIONE PER L'UTILIZZO DEL TERMINALE DI PANIGAGLIA DI GNL ITALIA S.P.A.
(anno termico 2002-2003)*

1.1. Corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi di GNL scaricato	CQS (euro/a/mc liquido)	3,609349
1.2. Corrispettivo unitario associato agli approdi contrattuali	CNA (euro/numero di approdi in un anno)	17.007,119989
1.3. Corrispettivi unitari variabili per l'energia associata ai volumi rigassificati	CVL (euro/GJ)	0,064737
	CVL^P (euro/GJ)	0,001250
1.4. Perdite	per mc rigassificato	2%

(*) Aggiornamento, ai sensi dell'art. 11 della deliberazione n. 120/01, della tariffa di rigassificazione di cui alla tabella 3 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 settembre 2001, n. 193/01.

02A09509

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 26 luglio 2002

Dollaro USA	1,0008
Yen giapponese	117,55
Corona danese	7,4339
Lira Sterlina	0,63370
Corona svedese	9,4421
Franco svizzero	1,4502
Corona islandese	85,33
Corona norvegese	7,5630
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,57524
Corona ceca	30,672
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,05
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5978
Lira maltese	0,4161
Zloty polacco	4,0920
Leu romeno	32715
Tallero sloveno	227,0791
Corona slovacca	44,501
Lira turca	1682000
Dollaro australiano	1,8548
Dollaro canadese	1,5722
Dollaro di Hong Kong	7,8061
Dollaro neozelandese	2,1555
Dollaro di Singapore	1,7587
Won sudcoreano	1181,34
Rand sudafricano	10,1731

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A09866

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2002 è stata conferita la medaglia d'argento al Valor Civile alle persone sottoindicate:

al vice questore aggiunto della Polizia di Stato dott. Alessio Cesareo medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Evidenziando doti morali e di coraggio non disgiunte da non comune senso del dovere e professionalità, rimaneva coinvolto nell'esplosione di un plico sospetto pervenuto per posta ad un cittadino. Nella circostanza riportava gravissime ferite che gli causavano l'amputazione della mano sinistra. Fulgido esempio di elevato senso civico e altissimo senso del dovere.

16 luglio 2001 - Avezzano (AQ)».

all'ispettore della Polizia di Stato Gaetano Del Treste medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Evidenziando doti morali e di coraggio non disgiunte da non comune senso del dovere e professionalità, rimaneva coinvolto nell'esplosione di un plico sospetto pervenuto per posta ad un cittadino. Nella circostanza, malgrado avesse riportato lesioni su tutto il corpo, non esitava a soccorrere il proprio superiore che giaceva riverso a terra gravemente ferito. Fulgido esempio di elevato senso civico e altissimo senso del dovere.

16 luglio 2001 - Avezzano (AQ)».

al sovrintendente della Polizia di Stato Luciano Ciocca medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Evidenziando doti morali e di coraggio non disgiunte da non comune senso del dovere e professionalità, rimaneva coinvolto nell'esplosione di un plico sospetto pervenuto per posta ad un cittadino. Nella circostanza, malgrado avesse riportato lesioni su tutto il corpo, non esitava a soccorrere il proprio superiore che giaceva riverso a terra gravemente ferito. Fulgido esempio di elevato senso civico e altissimo senso del dovere.

16 luglio 2001 - Avezzano (AQ)».

all'ispettore della Polizia di Stato Giuseppe Attanasio medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «In servizio di pattuglia automontata, con pronta determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad altri colleghi, non esitava a tuffarsi nel mare in tempesta traendo in salvo, dopo avere affrontato ripetutamente le onde agitate che lo respingevano più volte e violentemente contro un muraglione frangiflutti, tre naufraghi ormai allo stremo delle forze. Chiaro esempio di elevato senso altruistico, di grande capacità professionale e di altissimo senso del dovere.

14 gennaio 2001 - Crotone».

all'agente scelto della Polizia di Stato Massimiliano Bucci medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «In servizio di pattuglia automontata, con pronta determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad altri colleghi, non esitava a tuffarsi nel mare in tempesta traendo in salvo, dopo avere affrontato ripetutamente le onde agitate che lo respingevano più volte e violentemente contro un muraglione frangiflutti, tre naufraghi ormai allo stremo delle forze. Chiaro esempio di elevato senso altruistico, di grande capacità professionale e di altissimo senso del dovere.

14 gennaio 2001 - Crotone».

all'Agente scelto della Polizia di Stato Simone Luperto medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «In servizio di pattuglia automontata, con pronta determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad altri colleghi, non esitava a tuffarsi nel mare in tempesta traendo in salvo, dopo avere affrontato ripetutamente le onde agitate che lo respingevano più volte e violentemente contro un muraglione frangiflutti, tre naufraghi ormai allo stremo delle forze. Chiaro esempio di elevato senso altruistico, di grande capacità professionale e di altissimo senso del dovere.

14 gennaio 2001 - Crotone».

all'agente scelto della Polizia di Stato Francesco Pignanelli medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «In servizio di pattuglia automontata, con pronta determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad altri colleghi, non esitava a tuffarsi nel mare in tempesta traendo in salvo, dopo avere affrontato ripetutamente le onde agitate che lo respingevano più volte e violentemente contro un muraglione frangiflutti, tre naufraghi ormai allo stremo delle forze. Chiaro esempio di elevato senso altruistico, di grande capacità professionale e di altissimo senso del dovere.

14 gennaio 2001 - Crotone».

all'agente scelto della Polizia di Stato Rocco Romano medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «In servizio di pattuglia automontata, con pronta determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad altri colleghi, non esitava a tuffarsi nel mare in tempesta traendo in salvo, dopo avere affrontato ripetutamente le onde agitate che lo respingevano più volte e violentemente contro un muraglione frangiflutti, tre naufraghi ormai allo stremo delle forze. Chiaro esempio di elevato senso altruistico, di grande capacità professionale e di altissimo senso del dovere.

14 gennaio 2001 - Crotone».

all'agente della Polizia di Stato Andrea Acquaviva medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «In servizio di pattuglia automontata, con pronta determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad altri colleghi, non esitava a tuffarsi nel mare in tempesta traendo in salvo, dopo avere affrontato ripetutamente le onde agitate che lo respingevano più volte e violentemente contro un muraglione frangiflutti, tre naufraghi ormai allo stremo delle forze. Chiaro esempio di elevato senso altruistico, di grande capacità professionale e di altissimo senso del dovere.

14 gennaio 2001 - Crotone».

all'ispettore della Polizia di Stato Raffaele Persico medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Con straordinario coraggio, notevole slancio altruistico e spirito di iniziativa riusciva ad immobilizzare una persona psicolabile che, con propositi suicidi, minacciava di far esplodere una bombola di gas. Nella circostanza, scongiurando più tragiche conseguenze, riusciva a trarre in salvo anche la madre dello stesso, gravemente malata. Fulgido esempio di valore civile e di attaccamento al dovere.

28 giugno 2000 - Centurano (CE)».

al carabiniere Roberto Girardi medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, si introduceva in un abitazione ove si era sviluppato un violento incendio, riuscendo a trarre in salvo una donna affetta da disturbi psichici e con difficoltà a deambulare. Nonostante il pericolo incombente, reiterava l'intervento e, portando all'esterno una bombola di gas, scongiurava più gravi conseguenze. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

20 novembre 2000 - Laino Borgo (CS)».

al vice brigadiere dei Carabinieri Pasquale Fabiano medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, occasionalmente presente in un esercizio commerciale, con ferma determinazione, esemplare iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, affrontava, benché privo dell'arma in dotazione, tre malviventi in procinto di compiervi una rapina. Ingaggiata una violenta colluttazione con uno del malfattori armato di fucile, riusciva, nonostante la reiterata azione di fuoco del rapinatore, a bloccarlo e trarlo in arresto. Si poneva quindi all'inseguimento dei complici arrestandone uno. L'operazione di concludeva con la cattura del terzo correo. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere.

6 settembre 2000 - Cancello Arnone (CE)».

all'assistente della Polizia di Stato Massimo Solieri medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Evidenziando elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, non esitava, insieme ad un collega, ad immergersi in un canale di scarico e, percorrendo un tunnel, traeva in salvo un'anziana non vedente che, trascinata dalla corrente, era rimasta intrappolata tra i detriti accumulati nelle acque malsane. Fulgido esempio di elevato senso altruistico e non comune coraggio.

7 febbraio 2000 - Vercelli».

all'agente della Polizia di Stato Mauro Lucarini medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Evidenziando elevate capacità professionali e spirito di iniziativa, non esitava, insieme ad un collega, ad immergersi in un canale di scarico e, percorrendo un tunnel, traeva in salvo un'anziana non vedente che, trascinata dalla corrente, era rimasta intrappolata tra i detriti accumulati nelle acque malsane. Fulgido esempio di elevato senso altruistico e non comune coraggio.

7 febbraio 2000 - Vercelli».

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 2002 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile alle persone sottoindicate:

al signor Donny Bacigalupo medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione: «In occasione di un incendio, sviluppatosi nel vano motore ed in poco tempo propagatosi all'abitacolo di un pullman, che trasportava in gita una scolaresca, con esemplare iniziativa e pronta determinazione, unitamente a due compagni, riusciva ad infrangere i vetri del mezzo, consentendo il rapido abbandono del veicolo da parte di tutti gli occupanti. Splendido esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà.

19 aprile 2002 - Autostrada A12 - Framura (SP)».

al signor Davide Porro medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione: «In occasione di un incendio, sviluppatosi nel vano motore ed in poco tempo propagatosi all'abitacolo di un pullman, che trasportava in gita una scolaresca, con esemplare iniziativa e pronta determinazione, unitamente a due compagni, riusciva ad infrangere i vetri del mezzo, consentendo il rapido abbandono del veicolo da parte di tutti gli occupanti. Splendido esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà.

19 aprile 2002 - Autostrada A12 - Framura (SP)».

alla signorina Elena Archelite medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione: «In occasione di un incendio, sviluppatosi nel vano motore ed in poco tempo propagatosi all'abitacolo di un pullman, che trasportava in gita una scolaresca, con esemplare iniziativa e pronta determinazione, unitamente a due compagni., riusciva ad infrangere i vetri del mezzo, consentendo il rapido abbandono del veicolo da parte di tutti gli occupanti. Splendido esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà.

19 aprile 2002 - Autostrada A12 - Framura (SP)».

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 2002 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate:

alla signora Ester Gandara San Miguel medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed insigne coraggio non esitava ad affrontare un detenuto armato, che tentava la fuga del pronto soccorso di un ospedale dopo aver preso in ostaggio una ragazza. Riusciva a convincerlo a sostituirsi all'ostaggio e rimaneva in balia dei sequestratore profondendo ogni sforzo per evitare possibili azioni criminose a danno di altri degenti fino al tragico epilogo della vicenda con il suicidio del malvivente, riscuotendo così la riconoscenza e l'ammirazione dell'intera cittadinanza. Splendido esempio di elette virtù civiche ed elevato spirito di abnegazione.

23 aprile 2002 - Torino».

al signor Andrea Dal Molin medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio ed esemplare altruismo non esitava a tuffarsi nelle profonde acque di un canale in soccorso di una donna e di un bambino che, travolti dalla corrente, rischiavano di annegare. Raggiuntili, riusciva a portare entrambi a riva ed a rianimare il piccolo già cianotico. Nobile esempio di spirito di abnegazione e di alto senso civico.

11 giugno 2001 - Borghetto di Valeggio sul Mincio (VR)».

al signor Claudio Mazzi medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio ed esemplare altruismo accorreva in soccorso di una bambina che, caduta in un canale, veniva trascinata dalla forte corrente rischiando di annegare. Incapace di nuotare, raggiungeva un ponticello dal quale, con l'aiuto di altri animosi, si calava verso l'acqua, riuscendo ad afferrare e a trarre in salvo la piccola. Nobile esempio di spirito di abnegazione e di alto senso civico.

11 giugno 2001 - Borghetto di Valeggio sul Mincio (VR)».

al carabiniere Massimiliano Petrina medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, occasionalmente presente unitamente ad altri militari in un esercizio commerciale, con esemplare coraggio, ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, affrontava un malvivente armato di pistola in procinto di compiervi una rapina. Avvedutosi che il malvivente minacciava con l'arma un commilitone, estraeva la pistola intimandogli la resa, ma veniva raggiunto da alcuni colpi sparati dal rapinatore e si accasciava al suolo, gravemente ferito. L'operazione si concludeva con la cattura del responsabile e di un complice. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere.

18 ottobre 2000 - Casavatore (NA)».

al carabiniere scelto Fabrizio Speciale medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, interveniva presso un istituto scolastico ove si era sviluppato un violento incendio e riusciva a trarre in salvo due alunni, rifugiatisi in preda al panico su un cornicione, convincendoli a lanciarsi tra le sue braccia. Nonostante le gravi lesioni riportate, si introduceva nei locali invasi dalle fiamme e dal fumo portando all'esterno una bambina portatrice di handicap motorio e prodigandosi, poi, per la completa evacuazione dello stabile. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

20 marzo 2001 - Legnago (VR)».

al maresciallo ordinario dei Carabinieri Andreas Raffl medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio raggiungeva il ciglio di un alto dirupo ove in precario equilibrio riusciva, mettendo a repentaglio la propria incolumità e dopo prolungata ed estenuante opera di convincimento, a trarre in salvo una giovane che minacciava di lanciarsi nel vuoto a scopo suicida. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

28 settembre 2000 - Laives (BZ)».

al carabiniere scelto Michele Aldo Busnelli medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi nelle gelide, profonde ed impetuose acque di un fiume, in soccorso di una giovane donna priva di sensi, che vi si era gettata a scopo suicida, riuscendo a trarla in salvo. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

6 marzo 2001 - Sacile (PN)».

all'appuntato dei Carabinieri Leonardo Granatiero medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, si introduceva in un'abitazione dove si era sviluppato un violento incendio, riuscendo a trarre in salvo due minori rinvenuti quasi privi di sensi nel vano cucina. Nonostante il pericolo incombente, reiterava l'intervento trasportando all'esterno un anziano inquilino cardiopatico rimasto imprigionato al piano superiore dell'edificio. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

10 marzo 2001 - Manfredonia (FO)».

al maresciallo ordinario dei Carabinieri Paolo Del Vecchio medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «In occasione di violento e disastroso evento alluvionale che provocava lo straripamento di numerosi corsi d'acqua, con generoso slancio e grave rischio si immergeva ripetutamente nelle vorticose acque di un torrente in piena riuscendo, con l'ausilio di altri militari e dopo estenuanti sforzi, a trarre in salvo tre persone rimaste bloccate a bordo di un mezzo agricolo in balia della corrente, tra cui un minore ed un anziano con difficoltà motorie. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

15 ottobre 2000 - Montafia (AT)».

al maresciallo capo dei Carabinieri Angelo Santin medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «In occasione di violento e disastroso nubifragio che provocava ingenti danni e lo straripamento di numerosi corsi d'acqua, esponendosi con generoso slancio a grave rischio, si calava nelle acque di un torrente in piena, riuscendo a trarre in salvo due giovani rimasti bloccati all'interno di un'autovettura, ormai semisommersa e satura di gas metano fuoriuscito dal sistema di alimentazione. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

15 ottobre 2000 - Cengio (SV)».

all'appuntato scelto dei Carabinieri Mario Nicoletto Cabras medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «In occasione di violento e disastroso evento alluvionale che provocava lo straripamento di numerosi corsi d'acqua, impegnando ogni risorsa fisica ed esponendosi con generoso slancio a gravissimo rischio, riusciva a trarre in salvo una donna parzialmente sommersa dalla massa melmosa, poco prima dell'arrivo di un'ulteriore ondata di fango e detriti. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

15 ottobre 2000 - Fenis (AO)».

Medaglia di bronzo

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 2002 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile alle persone sottoindicate:

al maresciallo ordinario dei Carabinieri Fabrizio Barzanò medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «In occasione di violento e disastroso evento alluvionale che provocava lo straripamento di numerosi corsi d'acqua, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si immergeva ripetutamente nelle vorticose acque del fiume Pò riuscendo, con l'ausilio di altri, militari, a trarre in salvo sette persone rimaste bloccate dalla piena ed in preda al panico, tra cui una anziana donna invalida. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

15 ottobre 2000 - Moncestino (AL)».

al maresciallo ordinario dei Carabinieri Antonio Bianco medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «In occasione di violento e disastroso evento alluvionale che provocava lo straripamento di numerosi corsi d'acqua, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si immergeva ripetutamente nelle vorticose acque del fiume Pò riuscendo, con l'ausilio di altri militari, a trarre in salvo sette persone rimaste bloccate dalla piena ed in preda al panico, tra cui una anziana donna invalida. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

15 ottobre 2000 - Moncestino (AL)».

al maresciallo dei Carabinieri Andrea Saggiorato medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «In occasione di violento e disastroso evento alluvionale che provocava lo straripamento di numerosi corsi d'acqua, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si immergeva ripetutamente nelle vorticose acque del fiume Pò riuscendo, con l'ausilio di altri militari, a trarre in salvo sette persone rimaste bloccate dalla piena ed in preda al panico, tra cui una anziana donna invalida. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

15 ottobre 2000 - Moncestino (AL)».

al carabiniere scelto Donato Nardiello medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «In occasione di violento e disastroso evento alluvionale che provocava lo straripamento di numerosi corsi d'acqua, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si immergeva ripetutamente nelle vorticose acque del fiume Pò riuscendo, con l'ausilio di altri, militari, a trarre in salvo sette persone rimaste bloccate dalla piena ed in preda al panico, tra cui una anziana donna invalida. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

15 ottobre 2000 - Moncestino (AL)».

al vice brigadiere dei Carabinieri Antonio Minischetti medaglia di bronzo al merito civile con la segunte motivazione: «Con generoso slancio si introduceva ripetutamente, nonostante l'incombente pericolo di crollo, all'interno di un edificio sventrato da un'esplosione, riuscendo a trasportare all'esterno un' anziana donna ferita e a condurre in salvo, unitamente ai vigili del fuoco, altre tre persone rinvenute in stato confusionale. Concorreva successivamente, scavando a mani nude, nell'opera di soccorso di due donne rimaste bloccate sotto le macerie. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

27 giugno 2001 - Ortona (CH)».

all'appuntato dei Carabinieri Giuseppe Di Santo medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio si introduceva ripetutamente, nonostante l'incombente pericolo di crollo, all'interno di un edificio sventrato da un'esplosione, riuscendo a trasportare all'esterno un'anziana donna ferita e a condurre in salvo, unitamente ai vigili del fuoco, altre tre persone rinvenute in stato confusionale. Concorreva successivamente, scavando a mani nude, nell'opera di soccorso di due donne rimaste bloccate sotto le macerie. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

27 giugno 2001 - Ortona (CH)».

al vice brigadiere dei Carabinieri Davide Marrone medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazone: «Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, si introduceva in un'abitazione ove si era sviluppato un violento incendio, riuscendo a trarre in salvo una anziana donna, rinvenuta priva di sensi e già ustionata in varie parti del corpo. Reiterava l'intervento, unitamente ad altro militare, trasportando all'esterno dell'edificio una bombola di gas surriscaldata e si prodigava nell'opera di spegnimento delle fiamme, scongiurando così un più grave disastro. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

2 gennaio 2001 - Castropignano (CB)».

al carabiniere Nicola Berardis medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, interveniva, unitamente ad altro militare, in un'abitazione ove si era sviluppato un violento incendio, riuscendo a traportare all'esterno dell'edificio una bombola di gas surriscaldata e si prodigava nell'opera di spegnimento delle fiamme, scongiurando così un più grave disastro. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

2 gennaio 2001 - Castropignano (CB)».

al maresciallo capo dei Carabinieri Giorgio De Martino medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «In occasione di violento e disastroso evento alluvionale che investiva il centro abitato, impegnando ogni risorsa fisica ed esponendosi con generoso slancio a gravissimo rischio, riusciva, unitamente ad altri militari, a trarre in salvo una giovane donna e la sua bambina rimaste bloccate nell'abitazione già invasa dal fango. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere.

16 ottobre 2000 - Donnas (AO)».

al brigadiere dei Carabinieri Mario Mangano medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «In occasione di violento e disastroso evento alluvionale che investiva il centro abitato, impegnando ogni risorsa fisica ed esponendosi con generoso slancio a gravissimo rischio, riusciva, unitamente ad altri militari, a trarre in salvo una giovane donna e la sua bambina rimaste bloccate nell'abitazione già invasa dal fango. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere.

16 ottobre 2000 - Donnas (AO)».

al finanziere scelto Ferruccio Serio medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio ed esemplare altruismo, non esitava a calarsi in una cisterna colma d'acqua, riuscendo a trarre in salvo un bambino in procinto di annegare. Chiaro esempio di elevate virtù civiche ed elevato senso del dovere.

20 aprile 2001 - Salice Salentino (LE)».

al finanziere Gennaro Brigliadoro medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «In servizio di vigilanza presso un varco doganale di un aeroporto, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, accorreva in soccorso di un uomo che, a seguito di un grave incidente aereo, era avvolto dalle fiamme, riuscendo con mezzi di fortuna a spegnere le fiamme e a trarlo in salvo. Nobile esempio di elevate virtù civiche e umana solidarietà.

8 ottobre 2001 - Linate (MI)».

02A09422 - 02A09223 - 02A09424 - 02A09425

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril magis»

Estratto decreto AIC/UAC n. 696 del 21 maggio 2002

Medicinale: CAPTOPRIL MAGIS.

Titolare A.I.C.: Magis farmaceutici S.p.a. via Cacciamali numeri 34-36-38-25125 Brescia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - Delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001:

50 compresse da 25 mg - A.I.C. n. 035459015/MG (in base 10) - 11U3Y7 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe «A» - Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,32 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di 8,78 euro (IVA inclusa);

24 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 035459027/MG (in base 10) - 11U3Y7M (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe «A» - Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,16 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di 8,52 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 25 mg o 50 mg di captopril;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido di mais pregelatinato acido stearico.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Delta Ltd Hafnarfjordur Islanda.

Indicazioni terapeutiche: «Captopril» è indicato per il trattamento di ipertensione e insufficienza cardiaca congestizia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09518

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina magis»

Estratto decreto AIC/UAC n. 700 del 27 maggio 2002

Medicinale: RANITIDINA MAGIS.

Titolare A.I.C.: Magis farmaceutici S.p.a. via Cacciamali numeri 34-36-38-25125 Brescia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - Delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001:

20 compresse rivestite con film in blister PVC/AL da 150 mg - A.I.C. n. 035501016/MG (in base 10) - 11VDYS (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe «A» nota 48 - Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è 8,26 euro (IVA inclusa);

10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 300 mg - A.I.C. n. 035501028/MG (in base 10) - 11VDZ4 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe «A» nota 48; Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di 8,26 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: «Ranitidina magis» da 150 e 300 mg:

principio attivo: ranitidina cloridrato 150 e 300 mg.

eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, polimetacrilato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, talco e colorante titanio diossido (E171).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ripetibile.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Delta Ltd Reykjavikurvegi 78, IS 220 Hafnarfjordur Islanda.

Indicazioni terapeutiche: «Rantidina magis» 150 mg.

Per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione di succhi gastrici:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna.

Trattamento a lungo termine di ulcera duodenale e ulcera gastrica benigna per prevenire le ulcere recidivanti. Il trattamento a lungo termine è indicato nei pazienti con anamnesi di ulcere recidivanti;

esofagite da reflusso;

sindrome di Zollinger-Eleison.

«Ranitidina magis» 300 mg.

Per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione gastrica:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna;

esofagite da reflusso;

sindrome di Zollinger-Eleison.

«Rantidina magis» non è indicata per il trattamento dei disturbi addominali lievi come crampi allo stomaco.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09519

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Daltepin»

Estratto decreto n. 273 del 7 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DALTEPIN nelle forme e confezioni: «2.500 UI anti - Xa/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml, «5.000 UI anti - Xa/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe periempite da 0,2 ml e «100.000 UI anti - Xa/4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone da 4 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch n. 1.2 - c.a.p. 20152, codice fiscale 03004600965.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2.500 UI anti - Xa/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml;

A.I.C. n. 034474015 (in base 10) - 10W20Z (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso sottocutaneo;

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn A.B. - Lindhagensgatan, 133 - Stoccolma, Svezia (produzione-confezionamento e controlli finali) e Pharmacia Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Nerviano (Milano), viale Pasteur n. 10 (operazioni di confezionamento terminale).

Composizione: una siringa da 0,2 ml contiene:

principio attivo: deltaparina sodica 2.500 UI (anti Xa) concentrazione pari a 12.500 UI/ml;

eccipienti: sodio cloruro q.b. a 300 Mosm (0-1,5 mg) - acqua per preparazione iniettabile q.b. a 0,2 ml.

«5.000 UI anti - Xa/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml;

A.I.C. n. 034474027 (in base 10) - 10W21C (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso sottocutaneo;

classe: «A» - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: Pharmacia & Upjohn A.B. - Lindhagensgatan, 133 - Stoccolma, Svezia (produzione-confezionamento e controlli finali) e Pharmacia Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Nerviano (Milano), viale Pasteur n. 10 (operazioni di confezionamento terminale).

Composizione: una siringa da 0,2 ml contiene:

principio attivo: deltaparina sodica 5.000 UI (anti Xa) concentrazione pari a 25.000 UI/ml;

eccipienti: acqua per preparazione iniettabile q.b.a 0,2 ml;

«100.000 UI anti Xa/4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone da 4 ml;

A.I.C. n. 034474039 (in base 10) - 10W21R (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso sottocutaneo;

classe: «A uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerizione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: Pharmacia & Upjohn A.B. - Lindhagensgatan, 133 - Stoccolma, Svezia (produzione-confezionamento e controlli finali); Pharmacia N.V./S.A. - Rijksweg, 12 - Puurs, Belgio (produzione completa).

Composizione: 1 flacone da 4 ml contiene:

principio attivo: deltaparina sodica 100.000 UI (anti Xa) concentrazione pari a 25.000 UI/ml;

eccipienti: alcool benzilico 14 mg - acqua per preparazione iniettabile q.b. a 1,0 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi delle trombosi venose profonde in chirurgia generale ed in chirurgia ortopedica. Profilassi della coagulazione extracorporea nell'emodialisi e nell'emofiltrazione fino alle 4 ore di durata. Trattamento della trombosi venosa profonda acuta. Malattia coronarica instabile quale l'angina instabile e l'infarto miocardico non Q in associazione ad acido acetilsalicilico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09558

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Procef»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 363 del 9 luglio 2002

Titolare A.I.C.: Dompè S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in L'Aquila, via Campo di Pile s.n. - C.a.p. 67100 Italia, codice fiscale n. 01241900669.

Medicinale: PROCEF.

Variazione A.I.C.: stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si approva la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028697011 - 12 compresse 250 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028697023 - 6 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 028697035 - «125 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028697047 - «250 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 60 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028697011 - 12 compresse 250 mg (sospesa) varia a «250 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 028697023 - 6 compresse 500 mg varia a «500 mg compresse» 6 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «12 compresse 250 mg» (A.I.C. n. 028697011), «125 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 100 ml (A.I.C. n. 028697035), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

02A09562

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aspimicran»

Estratto decreto AIC/UAC n. 712 del 9 luglio 2002

Medicinale: ASPIMICRAN.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. viale Certosa n. 130 - Milano.

Confezioni autorizzate n.ri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

1 strip 6 x 2 compresse effervescenti da 500 mg - A.I.C. n. 035630012/M (in base 10) 112JTD (in base 32);

1 strip 12 x 2 compresse effervescenti da 500 mg - A.I.C. n. 035630024/M (in base 10) 112JTS (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: acido acetilsalicilico 0,5 g.

Eccipienti: monosodico citrato, bicarbonato di sodio, acido citrico anidro, carbonato di sodio anidro.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Produzione: Quimica Farmaceutica Bayer SA Barcellona.

Controllore: Bayer Ag Leverkusen Germania.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento sintomatico del mal di testa, associato all'emicrania.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09520

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Flunitop»

Estratto decreto NCR n. 327 del 12 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «FLUNITOP», anche nelle forme e confezioni: «2 mg/2 ml adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml», «1 mg/2 ml bambini soluzione da nebulizzare», 15 contenitori monodose 2 ml.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Winckelmann n. 1, codice fiscale n. 10128980157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «2 mg/2 ml adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml - AIC n. 035069020 (in base 10) 11G72W (in base 32).

Classe: «a» Allegato II Provv. CUF 4 dicembre 2001 il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: dodici mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Farmila - Farmaceutici Milano S.r.l. stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia, via E. Fermi n. 50 (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: un flaconcino da 2 ml contiene:

Principio attivo: flunisolide 2 mg;

Eccipienti: glicole propilenico 1 ml; sodio cloruro 4,5 mg; sodio citrato bibasico 75 mg; acido citrico 30 mg; acqua depurata q.b.a. 2 ml.

Confezione: «1 mg/2 ml bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml - A.I.C. n. 035069032 (in base 10) 11G738 (in base 32).

Classe: «a» Allegato II Provv. CUF 4 dicembre 2001 il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: dodici mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Farmila - Farmaceutici Milano S.r.l. stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia, via E. Fermi, 50 (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: un flaconcino da 2 ml contiene:

Principio attivo: flunisolide 1 mg;

Eccipienti: glicole propilenico 1 ml; sodio cloruro 4,5 mg; sodio citrato bibasico 75 ml; acido citrico 30 mg; acqua depurata q.b.a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09561

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Fenistil»

Estratto decreto NCR n. 328 del 12 luglio 2002

E autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: (FENISTIL) anche nelle forme e confezioni:

«0,1% emulsione cutanea» tubo in plastica da 30 ml;

«0,1% emulsione cutanea» flacone in plastica da 100 ml;

«0,1% emulsione cutanea» flacone in alluminio da 100 ml, con pompa dosatrice;

«0,1% emulsione cutanea» flacone in alluminio da 150 ml, con pompa dosatrice;

«0,1% emulsione cutanea» flacone in vetro da 8 ml, con applicatore roll-on;

«01% emulsione cutanea» flacone in vetro da 15 ml, con applicatore roll-on;

«0,1% emulsione cutanea» flacone in vetro da 20 ml, con applicatore roll-on.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, S.S. Varesina, 233 km. 20,5, codice fiscale 00687350124.

Confezioni autorizzate, N.R.I A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «0,1% emulsione cutanea» tubo in plastica da 30 ml;

A.I.C. n. 020124057 (in base 10) 0M64DT (in base 32);

Classe: C;

Forma Farmaceutica: emulsione cutanea;

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Novartis Consumer Health SA, Nyon (VD) Svizzera;

Composizione: 100 g di emulsione contengono:

principio attivo: dimetindene maleato mg 100 (pari a dimetindene mg 71,6);

Eccipienti: Benzalconio cloruro, alcool benzilico, butilidrossitoluene, edetato disodico, cococaprilato/caprato, paraffina liquida, cetomacrogol. Carbomer, glicole propilenico, sodio idrossido, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «0,1% emulsione cutanea» flacone in plastica da 100 ml - A.I.C. n. 020124069 (in base 10) 0M64F5 (in base 32);

Classe: C;

Forma farmaceutica: emulsione cutanea;

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Novartis Consumer Health SA, Nyon (VD) Svizzera.

Composizione: 100 g di emulsione contengono:

Principio attivo: dimetindene maleato mg 100 (pari a dimetindene mg 71,6);

Eccipienti: Benzalconio cloruro, alcool benzilico, butilidrossitoluene, edetato disodico, cococaprilato/caprato, paraffina liquida, cetomacrogol. Carbomer, glicole propilenico, sodio idrossido, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Confezione: «0,1% emulsione cutanea» flacone in alluminio da 100 ml con pompa dosatrice

A.I.C. n. 020124071 (in base 10) 0M64F7 (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: emulsione cutanea.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Novartis Consumer Health SA, Nyon (VD) Svizzera.

Composizione: 100 g di emulsione contengono:

Principio attivo: bimetindene maleato mg 100 (pari a dimetindene mg 71,6);

Eccipienti: Benzalconio cloruro, alcool benzilico, butilidrossitoluene, edetato disodico, cococaprilato/caprato, paraffina liquida, cetomacrogol, carbomer, glicole propilenico, sodio idrossido, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Confezione: «0,1% emulsione cutanea» flacone in alluminio da 150 ml con pompa dosatrice

A.I.C. n. 020124083 (in base 10) 0M64FM (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: emulsione cutanea.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Novartis Consumer Health SA, Nyon (VD) Svizzera.

Composizione: 100 g di emulsione contengono:

Principio attivo: dimetindene maleato mg 100 (pari a dimetindene mg 71,6);

Eccipienti: Benzalconio cloruro, alcool benzilico, butilidrossitoluene, edetato disodico, cococaprilato/caprato, paraffina liquida, cetomacrogol. Carbomer, glicole propilenico, sodio idrossido, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Confezione: «0,1% emulsione cutanea» flacone in vetro da 8 ml con applicatore roll-on.

A.I.C. n. 020124095 (in base 10) 0M64FZ (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: emulsione cutanea.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Novartis Consumer Health SA, Nyon (VD) Svizzera.

Composizione: 100 g di emulsione contengono:

Principio attivo: dimetindene maleato mg 100 (pari a dimetindene mg 71,6);

Eccipienti: Benzalconio cloruro, alcool benzilico, butilidrossitoluene, edetato disodico, cococaprilato/caprato, paraffina liquida, cetomacrogol, carbomer, glicole propilenico, sodio idrossido, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Confezione: «0,1% emulsione cutanea» flacone in vetro da 15 ml con applicatore roll-on

A.I.C. n. 020124107 (in base 10) 0M64GC (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: emulsione cutanea.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Novartis Consumer Health SA, Nyon (VD) Svizzera.

Composizione: 100 g di emulsione contengono:

Principio attivo: dimetindene maleato mg 100 (pari a dimetindene mg 71,6);

Eccipienti: Benzalconio cloruro, alcool benzilico, butilidrossitoluene, edetato disodico, cococaprilato/caprato, paraffina liquida, cetomacrogol. Carbomer, glicole propilenico, sodio idrossido, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Confezione: «0,1% emulsione cutanea» flacone in vetro da 15 ml con applicatore roll-on

A.I.C. n. 020124119 (in base 10) 0M64GR (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: emulsione cutanea.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Novartis Consumer Health SA, Nyon (VD) Svizzera.

Composizione: 100 g di emulsione contengono:

Principio attivo: dimetindene maleato mg 100 (pari a dimetindene mg 71,6);

Eccipienti: Benzalconio cloruro, alcool benzilico, butilidrossitoluene, edetato disodico, cococaprilato/caprato, paraffina liquida, cetomacrogol. Carbomer, glicole propilenico, sodio idrossido, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico locale del prurito dovuto a dermatiti, orticaria, punture d'insetto, eritema solare.

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09560

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zibren»

Estratto provvedimento n. 387 del 12 luglio 2002

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, cap 00144, Italia, codice fiscale 0041650584.

Medicinale: ZIBREN.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: si autorizza la modifica richiesta, relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti, di seguito indicata:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

da: silice precipitata 1 mg - saccarina sodica 20 mg - idrossipropilcellulosa 20 mg - sodio bicarbonato 70 mg - acqua tonica 1 x 1000 50 mg - mannitolo 749 mg;

a: silice precipitata 1 mg - saccarina sodica 20 mg - idrossipropilcellulosa 20 mg - acqua tonica 1 x 1000 50 mg - mannitolo 819 mg.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025367044 - 20 bustine 500 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 025367044 - «500 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09559

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Medrol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 401 del 12 luglio 2002

Titolare A.I.C.: Pharmacia Upjohn N.V./S.A., con sede legale e domicilio fiscale in B-2870 Puurs, Rijksweg 12, Belgio (BE).

Medicinale: MEDROL.

Variazione A.I.C.:

modifica Eccipienti;

modifica secondaria della produzione del medicinale;

modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito;

modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principio attivo invariato;

eccipienti:

da: lattosio 88 mg, amido di mais 8,75 mg, saccarosio 1,5 mg, calcio stearato 0,8 mg, utilizzo della paraffina liquida per la granulazione;

a: lattosio 80 mg, amido di mais 12,3 mg, amido di mais essiccato 2,0 mg, saccarosio 1,5 mg, calcio stearato 0,8 mg.

Conseguentemente vengono approvate le seguenti modifiche:

Modifica secondaria della produzione del medicinale;

Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito (varia da: 2.000.000 compresse a: 3.600.000 compresse);

Modifica delle specifiche relative al medicinale relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 014159014 - 10 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 014159026 - 30 compresse 4 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C n. 014159014 - 10 compresse 4 mg varia a: «4 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 014159026 - 30 compresse 4 mg varia a: «4 mg compresse» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A9563

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ziaxel»

Estratto di variazione AIC/UPC 1521 del 15 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggio, Milano con codice fiscale 08501270154.

Specialità medicinale: ZIAXEL.

Confezione:

A.I.C. n. 032385054 - 180/2 30 capsule lento rilascio;

A.I.C. n. 032385066 - 180/2 50 capsule lento rilascio.

È ora trasferito alla società: Knoll farmaceutici S.p.a, con sede in via Europa, 35, Muggio, Milano, con codice fiscale n. 00868480153.

Con conseguente variazione della denominazione sociale in: Knoll-Ravizza farmaceutici S.p.a.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09521

Comunicato di rettifica relativo all'estratto decreto n. 512 dell'11 ottobre 2000 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kabiven».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 274 del 23 novembre 2000.

Dove è scritto:

sacca da 1026 ml - A.I.C. n. 034382010/M (in base 10) 10T85U (in base 32);

sacca da 1540 ml - A.I.C. n. 034382022/M (in base 10) 10T866 (in base 32);

sacca da 2053 ml - A.I.C. n. 034382034/M (in base 10) 10T86L (in base 32);

sacca da 2566 ml - A.I.C. n. 034382046/M (in base 10) 10T86Y (in base 32).

Leggasi:

1 scatola da 4 sacche da 1026 ml - A.I.C. n. 034382010/M (in base 10) 10T85U (in base 32);

1 scatola da 4 sacche da 1540 ml - A.I.C. n. 034382022/M (in base 10) 10T866 (in base 32);

1 scatola da 2 sacche da 2053 ml - A.I.C. n. 034382034/M (in base 10) 10T86L (in base 32);

1 scatola da 2 sacche da 2566 ml - A.I.C. n. 034382046/M (in base 10) 10T86Y (in base 32).

02A09517

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651176/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 0,77